

## DCCCXIV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	33848	
<b>Disegni di legge:</b>		
<i>(Approvazione da parte di Commissione   in sede legislativa)</i> . . . . .	33848	
<i>(Presentazione)</i> . . . . .	33856	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	33848	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951. (2164) . . . . .	33849	
PRESIDENTE . . . . .	33849	
SCAGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	33849	
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia ed il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950. (2165) . . . . .	33849	
PRESIDENTE . . . . .	33849	
LACONI . . . . .	33849	
TREVES . . . . .	33851	
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	33851	
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 24 dicembre 1950. (2168) . . . . .	33851	
PRESIDENTE . . . . .	33851	
SCAGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	33851	
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950. (2201) . . . . .	33852	
PRESIDENTE . . . . .	33852	
TREVES . . . . .	33852	
Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30. novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. (2332) . . . . .	33852	
PRESIDENTE . . . . .	33852, 33853	
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	33852	
AMENDOLA PIETRO . . . . .	33852	
DAL POZZO . . . . .	33853, 33854	
DUGONI . . . . .	33854	
PESENTI . . . . .	33854	
TROIISI . . . . .	33855	
<b>Proposte di legge:</b>		
<i>(Annunzio)</i> . . . . .	33848	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	33848	
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	33856	
AMATUCCI . . . . .	33856	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> . . . . .	33858	
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	33858	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	33859	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>		
FEDERICI MARIA ed altri: <i>Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.</i> (995) . . . . .	33859	
PRESIDENTE . . . . .	33859	
MORO ALDO . . . . .	33859	
RAVERA CAMILLA . . . . .	33867	

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

	PAG.
<b>Interrogazioni e interpellanze</b> ( <i>Annunzio</i> )	
PRESIDENTE . . . . .	33875, 33877
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	33877
<b>Sostituzione di un commissario</b> . . . . .	33872
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	33859, 33873

**La seduta comincia alle 16.**

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Diecidue e Mannironi.

(I congedi sono concessi).

**Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, ha approvato i disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, contenente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) ». (520/129) (*Con modificazioni*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (520/84) (*Con modificazioni*).

**Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i disegni di legge:

« Disposizioni in materia di finanza locale » (*Approvato da quel Consesso*) (2388);

« Norme provvisorie per il pagamento degli interessi su titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2389);

« Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la cortecchia di china, i sali e gli alcaloidi della china » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2390);

« Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (2392);

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (2393);

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (*Approvato da quella IX Commissione permanente*) (2394).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Il Presidente del Senato ha pure trasmesso una proposta di legge d'iniziativa del senatore Salomone, approvata da quella VIII Commissione permanente:

« Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » (2391).

Sarà stampata e distribuita. Poiché è stata approvata dalla competente Commissione del Senato in sede deliberante, ritengo che possa essere deferita all'esame e all'approvazione della competente Commissione della Camera, in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scotti Alessandro e Belliardi:

« Distacco delle frazioni Boschi e Riolio dal comune di Ricaldone e della frazione Boschi dal comune di Alice Bel Colle, in provincia di Alessandria, e loro aggregazione al comune di Maranzana, in provincia di Asti » (2395).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951. (2164).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCAGLIA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e Protocollo di firma, conclusi a Roma il 25 gennaio 1951 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950. (2165).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia ed il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Laconi. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge non risolve in realtà alcuno dei problemi, la cui soluzione è rivendicata dai lavoratori italiani che sono emigrati nel Belgio ed in altri paesi, relativamente alle tariffe consolari per il rilascio di determinati documenti o per la loro legalizzazione, di cui il lavoratore si trovi ad aver necessità.

Questo disegno di legge si limita unicamente a prevedere l'estensione del beneficio succitato ad un numero estremamente esiguo di cittadini dei due paesi (Italia e Belgio), cioè da un lato ai nati italiani, riconosciuti, legittimati, adottati, sposati o morti nel Belgio; dall'altro, ai nati belgi, riconosciuti, legittimati, adottati, sposati o morti in Italia. Si tratta, quindi, di un numero — ripeto — assolutamente esiguo di cittadini italiani o belgi che per circostanze diverse sono nati, si sono sposati o sono morti in un paese differente da quello di origine. L'interesse di questo disegno di legge è perciò veramente irrisorio e si giustifica soltanto in quanto si tratta di questioni che non portano danno ad alcuno, cioè di questioni che sono ovviamente pacifiche.

Il terzo paragrafo dell'articolo 1 prevede il rilascio gratuito degli atti di stato civile ai cittadini dei due paesi che provino la loro indigenza e vengono rilasciati, previa domanda, dalle autorità consolari del secondo paese a quelle locali. Ad esempio, un italiano nato nel Belgio e residente nel Belgio dovrà chiedere soltanto tramite le missioni diplomatiche e consolari italiane nel Belgio gli atti di stato civile di cui ha bisogno.

Poiché lo stato di indigenza previsto dal disegno di legge deve essere provato, credo sia necessario che ci si chieda come verrà provato. Spesso non è ritenuto indigente neanche colui che possiede la carta di lavoratore. Sarebbe quindi opportuno che nel disegno di legge fosse inserita, per quanto ciò sia difficile allo stato in cui le cose sono giunte, una precisazione secondo cui la prova della indigenza debba consistere nel fatto di vivere del reddito del proprio lavoro, in modo che si possano considerare indigenti gli operai, gli artigiani, i piccoli contadini, i piccoli commercianti. A prescindere dagli scopi secondari, che possono anche non identificarsi con gli interessi della categoria di cittadini italiani e belgi ai quali la legge si riferisce (e la legge stessa porta comunque un beneficio

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

limitato a pochi, mentre il problema in realtà è molto più vasto, molto più generale), la questione fondamentale a cui il disegno di legge in esame dovrebbe aprire la strada è quella che riguarda la concessione gratuita, alla gran massa dei nostri lavoratori che si trovano emigrati in altri paesi, degli atti di stato civile ed altri documenti, ivi compresa la loro legalizzazione.

Il lavoratore italiano emigrato deve pagare, per il rinnovo del passaporto con validità un anno, una somma estremamente elevata allo stato attuale delle cose. Secondo dati relativi all'anno 1950, un lavoratore italiano in Svizzera pagava per il passaporto 11,75 franchi svizzeri, mentre il lavoratore norvegese o francese pagava 5 franchi con validità due anni, lo spagnolo 2,25 franchi, l'inglese 1,25, lo svedese 6 franchi con validità cinque anni. Il confronto non varia se ci si riferisce alle tariffe consolari di altri paesi di emigrazione. Così un lavoratore emigrato in Francia paga, per il rinnovo del passaporto con validità un anno, 944 franchi; un artigiano, un commerciante 4.680 franchi. Occorre notare che l'emigrante, il quale non possiede la carta d'identità con la qualifica di lavoratore, deve pagare per il rinnovo o il rilascio del passaporto nella stessa misura del connazionale facoltoso. E questo è il caso di molti artigiani, di piccoli contadini e di appartenenti a piccoli commerci, le cui condizioni economiche spesso non sono differenti da quelle dell'operaio.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Scusi, ella parla delle tariffe consolari italiane?

LACONI. Sì.

A proposito, poi, delle domande per il rinnovo dei passaporti e delle richieste di atti di stato civile, dovrebbe essere denunciata anche come esosa la famosa tassa di procedura di urgenza, che varia da 100 franchi a 50 almeno per quanto concerne la Francia, a mezzo della quale i consolati sottraggono agli emigranti somme considerevoli. Probabilmente, la stessa tassa oltre che in Francia viene applicata anche in altri paesi.

Al caro - passaporto si aggiungono le altre tariffe consolari relative alle procedure, ai certificati di nascita, agli atti di richiamo, alle legalizzazioni e così via. Secondo il bollettino quindicinale dell'emigrazione, edito dalla società « Umanitaria » di Milano, del marzo 1951, una procura normale viene fatta pagare mille franchi, 3 mila franchi quella speciale e 9 mila quella generale. Un lavoratore che si trova a risiedere in Francia con

la propria madre (è un caso che si è verificato), mentre il padre settantenne risiedeva a Genova, ha reso noto recentemente che la legalizzazione della firma della madre, dalla quale il marito doveva ottenere il consenso per il passaporto per la Francia (e perché questo gli fosse rilasciato dalle autorità italiane), ha comportato la spesa di 3088 franchi. Per i certificati di nazionalità che occorrono per il rinnovo della carta d'identità di lavoratore straniero, in Francia, i consolati richiedono la somma di 444 franchi più 50 franchi per tassa di urgenza, mentre le autorità francesi fanno pagare 100 franchi per rinnovo delle carte di identità stesse. Si tenga presente che la richiesta di certificato di nazionalità per il rinnovo delle carte d'identità è una misura introdotta da circa un anno e mezzo in seguito ad un accordo italo-francese. Poiché la prova di nazionalità può essere fatta, l'accordo costituisce un espediente che ha unicamente il fine di spillare del denaro agli emigranti. I certificati di nascita, di matrimonio, di nazionalità comportano la spesa di 1130 franchi più la tassa di urgenza, mentre gli atti di chiamata costano 1716 franchi, più 100 franchi per tassa di urgenza.

Onorevoli colleghi, ho voluto citare alcuni casi dai quali risulta con evidenza che il problema sul quale il Governo doveva portare la sua attenzione era quello di porre fine ad esose condizioni, a proposito delle attuali tariffe consolari che sottopongono i lavoratori emigrati al pagamento di somme che in molti casi si devono considerare arbitrarie. Su un piano più generale, poi, doveva essere ascoltata l'esigenza, più volte manifestata dai lavoratori emigrati, della gratuità dei passaporti e dei documenti necessari agli emigrati; gratuità soprattutto nei riguardi dei lavoratori indigenti, trattenendo le somme per gli altri attraverso un sistema graduato e periodico, in modo da non incidere fortemente sul bilancio dei lavoratori. Questo è il minimo che potrebbe essere fatto in favore di coloro che mandano in Italia miliardi di risparmio, che pensano al sostentamento dei loro cari e che nello stesso tempo assicurano un gettito considerevole al loro stesso paese.

Il disegno di legge che noi abbiamo davanti non risolve in realtà - come dicevo - nessuno di questi problemi, o li risolve soltanto in una misura assolutamente inadeguata. Il nostro gruppo voterà comunque a favore di questo disegno di legge, con le riserve però che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha dichiarazioni da fare?

TREVES. La Commissione si rimette alla relazione scritta, soprattutto perché gran parte delle considerazioni fatte dall'onorevole Laconi non toccano questo disegno di legge in particolare, ma riguardano un problema d'ordine generale. Ad ogni modo, anche se questo disegno di legge, come dice l'onorevole Laconi, non risolve il problema, esso servirà tuttavia a facilitarne la soluzione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al rilievo fatto dall'onorevole Treves.

Onorevole Laconi, questo non è un disegno di legge che stabilisca tariffe consolari: esso è solamente un provvedimento per la ratifica dello scambio di note tra il Governo italiano e quello belga. Che anche l'oggetto di questo scambio di note sia troppo limitato, può anche essere vero. Per altro rendiamo, intanto, operante ciò che lo scambio di note consente. Faremo poi tutto il possibile per ottenere, in avvenire, di più dal governo belga.

L'onorevole Laconi ha affrontato poi un altro problema, trasformando quasi questa discussione nello svolgimento di una interpellanza al Governo sul problema dei passaporti e delle tariffe consolari.

Per quanto riguarda i passaporti, proprio stamane la Commissione del Senato ha votato il passaggio all'Assemblea della nuova legge sui passaporti, con la quale verrà notevolmente diminuita la spesa per il rilascio degli stessi.

Per quanto riguarda, invece, il più complesso problema delle tariffe consolari, posso assicurare l'onorevole Laconi e la Camera che il mio collega, onorevole Dominedò, si sta occupando attivamente di questo problema, che qualcosa anche in questo settore si è fatto (specie facendo il confronto fra la situazione precedente alla guerra e quella attuale) e che altro ancora sarà fatto e portato, al momento opportuno, dinanzi al Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione, concluso a Roma, a mezzo scambio di note, il 24 ottobre 1950 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950. (2168)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCAGLIA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È approvato l'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e scambio di note, conclusi a Roma il 23 dicembre 1950 ».

(È approvato).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950. (2201).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

TREVES. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È approvato lo scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto ».

(È approvato).

## ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 marzo 1950 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. (2332).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento a favore dell'erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

VICENTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo). Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« L'addizionale istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952 a centesimi 10.

« Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Il nostro gruppo darà voto contrario a questo disegno di legge innanzitutto per un motivo di procedura. Questo disegno di legge, come gli altri attualmente all'esame della Commissione speciale per i provvedimenti a favore delle zone che sono state purtroppo gravemente colpite dalla rotta del Po, trae origine da quel fatto doloroso e si propone appunto di reperire una parte almeno delle nuove entrate, dei fondi necessari perché i provvedimenti, quali che siano, che poi la Camera adotterà, possano essere realizzati. Orbene, per una ragione secondo noi di logica connessione, anche questo disegno di legge andava deferito alla Commis-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

sione speciale per un esame preliminare, o almeno per un parere. Non voglio con ciò negare la competenza di merito, istituzionale, della Commissione finanze e tesoro; ma per la connessione della materia trattata in questo disegno di legge con quella trattata dagli altri che sono all'esame della Commissione speciale e per il fatto che nella proposta di legge Di Vittorio-Santi vi è un articolo in cui si tratta specificamente anche della materia delle nuove possibili entrate a cui far capo per il finanziamento dei vari provvedimenti (fra l'altro i colleghi Di Vittorio e Santi propongono il raddoppio dell'imposta complementare), a me sembra che, discutendo noi oggi e deliberando senz'altro su questa materia, veniamo anche a svuotare di parte del suo contenuto sia la proposta di legge Di Vittorio-Santi sia la competenza della Commissione speciale.

E comunque, prescindendo dal parere o meno, secondo me necessario, di questa Commissione speciale, sarebbe stato bene, o quanto meno opportuno, discutere e votare su questo disegno di legge contemporaneamente agli altri, quando ci perverranno, perché essi formano tutti un corpo unico.

Ma, oltre a queste ragioni, diciamo, di procedura, v'è poi, a conforto del nostro voto contrario, una ragione di merito, la quale si ricollega a tutta quella che è sempre stata la linea della nostra politica, sia pure di opposizione, nel campo tributario, nel campo fiscale. A noi sembra sommamente ingiusto che anche questa volta si conduca quella politica tributaria e fiscale che noi più volte abbiamo avvertito come antidemocratica, per cui si vuol far gravare così indistintamente, indiscriminatamente, su tutti i contribuenti soggetti a questo tributo — e sui grandi e sui medi e sui piccoli — questo elevamento di 5 centesimi della vecchia addizionale.

Tanto più poi in quanto la stampa in questi giorni ha dato così largo spazio al fatto tristissimo (del resto noi l'avevamo preveduto e scontato) che le risultanze delle dichiarazioni dei redditi hanno messo in rilievo come, mentre i piccoli e i medi contribuenti hanno dichiarato la verità — e ciò torna ad onore del senso civico e di onestà della gran massa dei contribuenti italiani, che sono proprio i piccoli e i medi — i grossi contribuenti, invece, abbiano mentito spudoratamente e, direi, cinicamente. E così è risultato che soltanto un individuo in Italia avrebbe un reddito superiore a 200 milioni e poche decine di cittadini italiani avrebbero redditi tali per cui possano essere considerati non dico miliardari, ma milionari.

Ora, appunto su questa massa di contribuenti, la quale in occasione — direi — della prova del fuoco si è comportata in modi così diversi (i piccoli e i medi onestamente e sinceramente, i grossi falsamente e bugiardamente), verrebbe a gravare indistintamente e indiscriminatamente questa nuova imposizione. Noi riteniamo tutto ciò non giusto e non democratico e, anche per questa fondamentale ragione di merito, daremo voto contrario al disegno di legge.

DAL POZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL POZZO. Già l'onorevole Amendola ha detto come la pensiamo su questa legge: noi siamo contrari. È chiaro che essa vorrebbe far pagare ai contribuenti, in questo o nell'anno prossimo, 22 miliardi di lire. Però questi 22 miliardi verranno ancora a gravare sui piccoli contribuenti, perché, anche recentemente, abbiamo visto che sono essi i più fedeli pagatori di imposte che hanno denunciato in modo veritiero i loro redditi, mentre i più grossi contribuenti ancora una volta sono sfuggiti.

Io sono contrario a questa legge. Tuttavia vorrei fare alcune proposte. E precisamente, per quanto concerne le imposte comunali (poiché si parla di imposte comunali e di imposte erariali), domanderei che dal pagamento di questa nuova aliquota venissero esclusi i redditi degli artigiani, dei coltivatori diretti, degli operai e di tutti coloro che vivono lavorando; per quanto concerne, invece, le imposte erariali, domanderei che questa aliquota non si cominciasse a pagare a partire da 240 mila lire di reddito (come stabilisce la legge di perequazione tributaria), ma a partire da 400 mila lire di reddito con un minimo percentuale, aumentato questo per i massimi redditi.

Se queste mie proposte verranno accolte, penso che anche da parte nostra, da parte dei lavoratori, la legge potrebbe essere accettata. Diversamente, così come la legge è a noi presentata, per cui nuovamente i piccoli contribuenti dovrebbero sostenere l'onere della nuova sciagura abbattutasi sul paese, essa ci trova — come dicevo — contrari alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Dal Pozzo, ella avrebbe dovuto presentare emendamenti a norma dell'articolo 86 del regolamento. Non è possibile accettarne ora, sia pure sotto la forma di suggerimenti dati durante una dichiarazione di voto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

DAL POZZO. Non potendo essere accolte le mie proposte, dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Vorrei brevemente accennare alle ragioni per le quali noi non possiamo votare un provvedimento di questo genere. Sostanzialmente siamo stati sempre di opinione che in qualsiasi provvedimento vi deve essere un minimo di organicità.

Ora, qui siamo proprio nel campo contrario, cioè nel campo della frammentarietà. Di fronte ai problemi sollevati da una sciagura nazionale come quella che ha toccato la valle padana, ce ne veniamo con un pannicello caldo di un provvedimento di questo genere, che, probabilmente, riesce appena ad assicurare i mezzi per i provvedimenti di primo intervento e di assistenza.

Noi abbiamo presentato dei progetti che hanno una certa ampiezza e abbiamo visto che anche il Governo, o meglio, che almeno il Governo ha affermato di voler agire con una certa coerenza, con una certa completezza in questo campo. E quindi noi diciamo: quanto meno rimandiamo questo provvedimento al momento in cui prenderemo delle deliberazioni di insieme. Vi è un prestito; vi sono altri provvedimenti che devono venire all'esame del Parlamento: riuniamo tutti questi provvedimenti e vediamo che cosa possiamo ricavare da ciascuno di essi, perché è perfettamente inutile un provvedimento di questo genere se il prestito dovesse avere una determinata forma, così come potrebbe assumere una forma diversa del prestito se noi pensassimo di ricorrere ad un'altra forma di imposizione.

D'altra parte, qui, entrando nel merito del provvedimento, violiamo come d'abitudine il principio costituzionale della progressività; cioè, neppure di fronte alla più immane sciagura che abbia colpito l'Italia nei tempi moderni il Governo si sente di ricorrere al principio della progressività. Continuiamo a colpire i poveri perché vadano in soccorso dei derelitti. Veramente sono cose che ci lasciano addolorati prima di tutto, se non stupefatti, perché avevamo diritto di pensare che, almeno di fronte a catastrofi di questo genere, il Governo sapesse uscire dalla sua fredda mentalità di governo di una classe che colpisce sistematicamente gli appartenenti a classi inferiori. È una vecchia storia del mondo che coloro che detengono le chiavi del potere cavano, oltre il sangue in occasione delle guerre, il denaro in occasione

delle imposte a coloro che sono più poveri. Ma che in un paese che ha una Costituzione come la nostra si continui su questo sistema, noi da questi banchi abbiamo il diritto di meravigliarcene e protestare energicamente.

Non posso contestare il gettito probabile di questa imposta perché la relazione è talmente sommaria che non dà alcuna dimostrazione di quale potrà essere il gettito stesso, se non per l'esperienza passata. Non posso tecnicamente dire come si potrebbe diversamente provvedere ai problemi finanziari derivanti dalla catastrofe che ci ha colpito, perché, evidentemente, non è con un provvedimento di due articoli che si può affrontare un problema di tanta importanza.

Prego il Governo di riflettere che non è così che si fa qualcosa di serio in circostanze così dure, e di pensare che non è con dei provvedimenti spiccioli presi su due piedi che si può fare qualcosa per venire incontro a un problema come quello sollevato dalle disgraziate alluvioni della valle padana, che riguardano parecchie centinaia di miliardi.

Quindi, affrontare un problema di questo genere con il gettito di questa sovrainposta è veramente un dimostrare ancora una volta che il Governo non si rende conto di come si fa a vedere il fondo dei problemi che riguardano il nostro paese.

PRESENTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESENTI. È un destino che, quando avvengono dei fatti nuovi e gravi o anche quando non si sa in qual modo sovvenire a delle spese particolari, si pensi alle solite addizionali, le quali naturalmente vengono ad aggiungersi, come dice la parola, ai difetti che già esprime il nostro sistema tributario e quindi aggravano la situazione, in particolare dei piccoli e medi contribuenti. Anche questa volta il Governo non ha saputo darci altra indicazione che quella di porre un'addizionale.

Ripeto quanto è già stato detto dagli altri colleghi che sono intervenuti, e cioè che si poteva inserire questo particolare problema finanziario nell'insieme del problema d'indole generale per cui vi è una Commissione speciale e vi sarà una legge speciale. Se il problema fosse stato considerato in questo modo, come ha ricordato anche poco fa l'onorevole Dugoni, con ogni probabilità il risultato sarebbe stato migliore.

Noi vediamo che qui si istituisce una addizionale che colpisce indistintamente e in modo particolare quei redditi reali e immobiliari che sono fortemente colpiti e che, anche



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

da un punto di vista regionale, vengono a gravare maggiormente sulle regioni dell'Italia meridionale. Non vi è alcun aspetto di progressività.

Se vi è una disgrazia nazionale, è giusto che contribuiscano non coloro che sono già disgraziati senza le alluvioni, bensì coloro che possono contribuire, e in modo particolare quei contribuenti, che, anche in occasione della dichiarazione dei redditi, non hanno mantenuto fede all'obbligo che era stato loro imposto di dichiarare una buona volta quale fosse il reddito effettivo che essi percepivano. Colpa grave quella di questi contribuenti, in quanto il ministro aveva dato loro tutte le facilitazioni, tutti gli abbuoni, anche per quanto riguardava le evasioni del passato. Questi sono i contribuenti che devono pagare. Sono i contribuenti più ricchi che devono contribuire a soccorrere i fratelli alluvionati, e, in modo particolare, andare incontro alle esigenze causate da queste disastrose inondazioni.

Questo doveva essere il principio. Invece di risolvere il problema così facilmente con delle addizionali, il principio doveva essere quello di stabilire, sì, delle sovrimposizioni, ma di tipo progressivo, tenendo presenti in modo particolare le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e colpendo in modo particolare con una penalità coloro che non hanno dichiarato il reddito effettivo che oggi percepiscono. Non credo che questo avrebbe portato una maggiore difficoltà per quanto riguarda l'esazione di questi contributi. Sarebbe bastato commisurare questi contributi ai redditi già accertati. Si sarebbe potuto raddoppiare la penalità, ovvero applicare la supercontribuzione, invece che di 5 centesimi, di 10 centesimi e via via di somme anche maggiori fino a giungere al raddoppio della imposizione per i redditi superiori, anziché colpire così indiscriminatamente tutti i contribuenti ricchi e poveri, tutti i cittadini che hanno non so se la disgrazia o la fortuna di essere iscritti nei ruoli delle imposte.

Non perché siamo convinti che le nostre proposte abbiano piena accoglienza da questa Camera, ma perché tutti i contribuenti italiani sappiano, anche in questa occasione, quale è il parere del gruppo a nome di cui parlo, noi presenteremo una proposta di legge che chiederà una tassazione supplementare di carattere progressivo, in modo che non siano colpiti, anche questa volta, i piccoli contribuenti, ma i maggiori. D'altra parte è necessario vi sia, non solo questa forma progressiva, ma una esenzione per i piccoli redditi,

per coloro che, cioè, senza essere alluvionati, sono già abbastanza disgraziati.

Queste sono le proposte che noi facciamo e questo è anche il motivo per cui noi voteremo contro questo disegno di legge.

TROISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROISI. A nome del gruppo democristiano dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge, che rappresenta uno degli strumenti finanziari con il quale ci si propone di reperire una parte delle disponibilità occorrenti per fronteggiare l'immane sciagura che ha colpito il nostro paese. Non è l'unico mezzo a cui si sia fatto ricorso, ma è quello di più pronta attuazione, dovendosi provvedere d'urgenza alle immediate necessità. Né era il caso di introdurre, sia pure temporaneamente, una nuova imposta, come ha detto l'onorevole Pesenti.

Il nostro sistema tributario è già così complicato e farraginoso che sarebbe stato irrazionale introdurre un nuovo tributo. Invece, attraverso un semplice ritocco della addizionale, distribuito su tutto il sistema tributario, si può ottenere un copioso gettito che, secondo le previsioni, si aggira intorno ai 22 miliardi.

Né, d'altra parte, era il caso di applicare il criterio della progressività, poiché avremmo dovuto limitare l'aumento dell'addizionale all'imposta complementare, la quale, avendo carattere personale, è ordinata nella forma progressiva. Tutti i colleghi sanno, però, come il gettito di questa imposta sia molto modesto, per cui la nuova addizionale limitata alla complementare avrebbe dato un introito veramente esiguo. Quindi era necessario estendere la base dell'applicazione.

Inoltre dobbiamo tener conto che con la legge sulla perequazione si ha una franchigia o abbattimento alla base per le prime 240 mila lire; quindi non è da trascurare il beneficio sensibile proprio per le categorie meno abbienti.

Pertanto, il provvedimento sottoposto al nostro esame dev'essere valutato sotto questa ampia visuale dell'urgenza di disporre al più presto possibile di un certo ammontare di mezzi finanziari. Data la larga base di applicazione, il piccolo sacrificio che viene richiesto ai cittadini non potrà turbare l'equilibrio delle singole economie. Teniamo anche presente la necessità di approvare sollecitamente il provvedimento, affinché si possano formare i nuovi ruoli calcolando questo lieve aggravio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Infine, è noto che insieme con questo provvedimento ne sono stati predisposti altri (prestito pubblico, ecc.), in modo da poter fare fronte compiutamente all'assistenza ed alla necessaria ricostruzione dei paesi colpiti ed attestare altresì la solidarietà di tutto il popolo alle famiglie così duramente provate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

#### Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Consegna di titoli del debito pubblico a mezzo degli uffici postali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

#### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Amatucci, Giuntoli Grazia, Notarianni, Ambrico, Caroniti, Vocino, Carignani, Concetti, Facchin, Caccuri, De Meo, Bavaro, Artale, Liguori, Pagliuca, D'Ambrosio, Carcaterra, Fabriani, Caserta, Giammarco, Guidi Cingolani Angela Maria, Coccia e Rocchetti:

« Suppressione del gruppo C dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione e passaggio degli stessi nel gruppo B ». (1781).

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che numerosi colleghi ed io abbiamo presentato tende ad attuare un atto di giustizia a favore di una categoria del personale dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che è stata oggetto di un trattamento di sfavore e che, invece, ha al proprio attivo molte ragioni di benemerita verso l'amministrazione pubblica e, in particolare, quella finanziaria. Si tratta di 700 unità che, col loro servizio, assicurano, annualmente, allo Stato un gettito di entrate di oltre 150 miliardi. Come i colleghi ricorderanno, la legge istitutiva dell'imposta di fabbricazione, che risale al 1889, affidava il servizio relativo all'imposta stessa ad un personale distinto in varie categorie e precisamente: personale direttivo comprendente gli ingegneri; personale esecutivo comprendente gli ispettori principali o commissari tecnici ed elettrotecnici capi, gli ispettori principali o commissari tecnici ed elettrotecnici capi, gli ispettori o commissari tecnici ed elettrotecnici, i primi ufficiali tecnici ed elettrotecnici, gli ufficiali tecnici ed elettrotecnici e, infine, gli ufficiali tecnici ed elettrotecnici aggiunti; vi era un gruppo C, che era il gruppo d'ordine che adempiva, naturalmente, funzioni d'ordine in materia di imposte di fabbricazione.

Senonché, durante il periodo fascista, con la legge del 16 giugno 1938, n. 962, venne istituito un gruppo B (e noti la Camera che per l'istituzione di questo gruppo B, il Ministero delle finanze dovette ricorrere, per il relativo reclutamento, a funzionari appartenenti alle altre amministrazioni, ed in parte a personale assunto mediante pubblico concorso) e venne istituito un gruppo C per i servizi d'ordine, contabilità ed archivio con la qualifica di computisti.

Una volta istituito questo gruppo B, la legge non determinò affatto quali erano le sue funzioni, e si dovette aspettare due anni, perché solo allora il ministro delle finanze, con una circolare che porta la data del 7 giugno 1940, precisò quali erano le funzioni di questo nuovo gruppo, al quale attribuì le stesse mansioni che fino a quel momento erano state esercitate dal gruppo C.

Mi permetto far notare, onorevoli colleghi, che questa circolare contiene l'esplicito riconoscimento della competenza e della capacità del personale oggi inquadrato nel gruppo C, perché, ad un punto, è detto che la gran parte del personale sotto la guida degli ingegneri « deve venire impiegata anche nell'esecuzione di servizi fra i più importanti che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

di norma non sono di spettanza del personale del gruppo *C*. D'altra parte, fino ad oggi, molte delle attribuzioni che assolvono i funzionari di gruppo *B* sono state assolte proprio dai funzionari più elevati in grado di gruppo *C*, sicché riesce opportuno anche nell'interesse del servizio in questo periodo di assestamento della nuova organizzazione dei nuovi uffici, di seguitare ad avvalersi di questi nuovi provetti funzionari in quelle attribuzioni e servizi nei quali hanno dimostrato piena attitudine e capacità».

Ora, se lo stesso Ministero delle finanze, dopo aver istituito il gruppo *B* del personale dipendente dalle imposte di fabbricazione, deve riconoscere che le mansioni di questo gruppo *B* sono identiche a quelle che, fino alla istituzione di tale gruppo, erano state esercitate da funzionari passati nel gruppo *C*, evidentemente questo crea una situazione di disagio, non solo, ma soprattutto un'atmosfera di diffidenza che pregiudica un ramo così importante della pubblica amministrazione. Ed io noto, a questo proposito, che lo stesso ministro Vanoni, nel 1949 — come rilevo dal giornale di categoria *L'Alambicco*, n. 10-11 — ebbe ad annunciare l'opportunità di presentare al più presto possibile alla Camera un disegno di legge per la soppressione del gruppo *C* e, come noi abbiamo proposto, il riassorbimento di queste funzioni nel gruppo *B*. Ma, tale atto di doverosa giustizia non è stato ancora compiuto!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non devo illustrare ancora molto questa proposta — dopo quanto ho scritto nella relazione — ma mi permetto fare un'osservazione: noi, in altri termini, non facciamo che attuare quello stesso principio di giustizia che la Camera ha adottato in altri casi simili, e se io dovessi richiamare dei precedenti legislativi, oltre al decreto dell'8 giugno 1946, con il quale gli impiegati di gruppo *C* in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche furono trasferiti al gruppo *B*, se per dieci anni avevano assolto funzioni di tale gruppo, dovrei ricordare che, anche recentemente, è stata adottata una legge importantissima che riguarda gli impiegati del monopolio dello Stato.

Invero, col decreto presidenziale 938 del 28 ottobre 1939 si sono dettate norme per il conferimento, mediante concorsi per titoli, di posti in ruolo di personale tecnico dei periti dell'amministrazione dei monopoli di Stato e si consentì di partecipare ai citati concorsi agli appartenenti al ruolo del personale tecnico esecutivo che facevano parte del gruppo *C*, anche se non muniti del titolo di studio

prescritto, a condizione che avessero maturato un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e fossero stati considerati meritevoli. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare — e debbono in particolar modo non dimenticarlo coloro che si sono occupati di questo problema — la legge che varammo ed approvammo quasi all'unanimità a proposito degli aiutanti di cancelleria.

Allorché venne in discussione quella legge, fu fatto rilevare, quasi unanimemente, che le mansioni che questi funzionari egregi espletavano da diversi anni non differivano affatto da quelle dei cancellieri e dei segretari giudiziari. E così la Camera, approvando la legge 24 dicembre 1949, n. 983, soppresse il ruolo degli aiutanti di cancelleria, per farli entrare nei ruoli di gruppo *B*, e compì un atto di giustizia.

Vale appena la pena di sottolineare, per averlo già dichiarato nella mia relazione, che nessuna preoccupazione può aversi per quanto riguarda l'onere finanziario. Onere finanziario, infatti, non esiste, perché il numero dei posti attualmente nell'organico di gruppo *C* è di 630, dei quali soltanto 400 sono coperti; nel ruolo di gruppo *B*, attualmente è stabilito un organico di 312 posti, dei quali coperti ne sono appena 135.

I posti scoperti, in una parola, nei due organici di gruppo *B* e *C*, ammontano a 400 circa, per i quali la spesa dello Stato è preventivata, ma non è assorbita. E allora, prendendo — come mi auguro — in considerazione la mia proposta di legge, la Camera compirà un'opera di giustizia, senza contare che la proposta stessa, in sede di Commissione oppure nella stessa aula, potrà essere migliorata ed integrata con tutti quegli emendamenti che si riterrà opportuno presentare.

Faccio anche rilevare che al grado XII del gruppo *C* rimangono circa una quarantina di funzionari, e che dal grado XI in poi vi è parità di stipendio tra tutti i dipendenti dello Stato, indipendentemente dal gruppo al quale appartengono. Ne consegue che una eventuale spesa in più, tenendo conto degli impegni di spesa preventivati e non assorbiti per i posti vacanti, non esiste.

Queste sono, in breve, onorevoli colleghi, le ragioni che mi hanno spinto a presentare, insieme con altri colleghi, la proposta di legge in discussione; perché finalmente, come del resto aveva assicurato lo stesso ministro Vanoni nel dicembre 1949 allorché prospettò l'opportunità di presentare un disegno di legge su siffatta materia, si provveda in questo campo:

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Lo stesso direttore generale delle dogane, a chiusura del congresso nazionale, a Roma nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre del 1949, riconobbe quanto mai giuste e legittime le rivendicazioni di questi funzionari, dichiarando che: « l'amministrazione — ve ne faccio esplicita promessa — è disposta ad esaminare benevolmente i vostri *desiderata*, per procurare di sodisfarli, proseguendo nella via già intrapresa di mutua fiducia e comprensione ».

Ed infine questa proposta di legge risponde non solo alla necessità di mettere questi funzionari — come è stato fatto per altre categorie — sullo stesso piede di trattamento, ma soprattutto per evitare uno stato di disagio e di diffidenza ed in ispecie un numero eccessivo di controllori di fronte ad un numero molto esiguo di controllati, ed infine — e soprattutto, per attuare un principio di giustizia onde assicurare alla pubblica amministrazione funzionari che adempiono ai propri compiti con zelo e capacità, evitando una diversità di carriera e di trattamento economico che non trova giustificazione in una diversità di funzioni e di responsabilità.

Sono queste le ragioni per cui confido che la Camera vorrà prendere in considerazione la proposta di legge che mi sono onorato di illustrare.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio.** Il Governo è nettamente contrario alla proposta di legge Amatucci.

A parte l'inopportunità che con provvedimenti particolari di iniziativa parlamentare, ed eventualmente anche governativa, si vada a modificare l'attuale struttura dei ruoli e dei servizi, vi è da osservare che la proposta di legge illustrata dall'onorevole Amatucci è in aperto contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento delle carriere statali.

Basterebbe, al riguardo, osservare una cosa sola: che il personale del gruppo *C* entrerebbe a far parte del personale del gruppo *B*, senza essere provvisto del titolo di studio richiesto per la ammissione a questo gruppo.

Ma non sono soltanto queste le ragioni che giustificano la posizione del Governo; ve ne sono altre, apprezzabili e notevoli, che saranno svolte in sede competente, ove la Camera approvi la presa in considerazione della proposta di legge.

Pertanto, il Governo avanza le più ampie riserve nei riguardi della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Amatucci.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa..

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Cappugi, Dal Canton Maria Pia e Pierantozzi:

« Estensione del beneficio concesso dalla legge 7 giugno 1951, n. 500, al personale insegnante danneggiato dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 ». (2145).

L'onorevole Vittoria Titomanlio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

**TITOMANLIO VITTORIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 7 giugno 1951, n. 500, ha riconosciuto la necessità di abrogare gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935 n. 565, dimostrando come il decreto del 26 ottobre 1947, n. 1251, fosse insufficiente a sanare le ingiustizie determinate nel passato ventennio con il decreto n. 565. I proponenti della legge n. 500 fanno notare, però, come la maggioranza del personale insegnante danneggiata dal medesimo decreto fosse trattenuta in servizio fino al 70° anno di età con nomina annuale. Ma i proponenti, pur preoccupandosi di abrogare gli articoli 2 e 3 del decreto, per portare a 70 anni di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei presidi, direttori ed insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, non si sono preoccupati della condizione finanziaria, nella quale versano coloro che da quel decreto furono danneggiati.

La proposta di legge, che ci onoriamo presentare, vuole mettere il suddetto personale in condizione di riscattare il servizio prestato dal 1942 in poi con la nomina annuale, per raggiungere il diritto a pensione e la liquidazione della pensione o delle indennità, come si è praticato con alcuni provvedimenti legislativi, a vantaggio di altro personale.

Questi insegnanti, che oggi si trovano nella estrema indigenza, dopo avere donato la loro vita alla scuola e alla società, invocano un provvedimento di profonda giustizia.

I proponenti chiedono che la Camera prenda in considerazione la proposta di legge e che la Presidenza inviti la Commissione competente ad approvare la medesima.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Titomanlio Vittoria.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Votazione segreta di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, oggi discussi, nn. 2164, 2165, 2168, 2201 e 2332.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari e numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

**Seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

È iscritto a parlare l'onorevole Bernardi. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Aldo Moro. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che la discussione su questa proposta di legge deve assumere per forza di cose un carattere appassionato e vivace. Indubbiamente la materia della quale ci occupiamo è del più alto interesse. Si tratta dei diritti della stampa, si tratta di una conquista della restaurata democrazia in Italia ed è quindi del tutto comprensibile che da tante parti e con tanto calore, a seconda dei rispettivi punti di vista, si prenda posizione su questo tema. Egualmente di alto ed appassionato interesse è l'oggetto in relazione al quale si propone questa discussione sulla libertà della stampa, cioè la tutela morale dell'infanzia e dell'adolescenza. È quindi giustificato che fino a questo momento il dibattito nella nostra Assemblea e nel paese abbia avuto un tono di notevole vivacità e che si sia manife-

stata una sensibile divergenza di punti di vista e di impostazioni di principio. Nondimeno io credo che nell'esame di questa proposta di legge si debba procedere, se non freddamente, che sarebbe cosa impossibile, almeno con la maggiore serenità, e, vorrei dire, spregiudicatezza. Al di là delle posizioni appassionate, polemiche, dobbiamo pure ad un certo punto andare al nucleo dei problemi e considerare questi problemi serenamente, per quello che essi sono, e le soluzioni proposte da questa legge anch'esse con serenità, quali sono in essenza, e non già quali appaiono nelle esterne formulazioni.

Così applicare un'etichetta che può far spavento, quella della censura, ad un istituto che è previsto nella legge in esame è appunto, in un certo senso, mancare di serenità, di concretezza, di visione realistica delle cose. Considerando l'oggetto limitato e speciale di questa disciplina ed il modo come essa deve svolgersi, quella indicazione apparirà eccessiva e non vera e senza base sufficiente si mostreranno gli spunti emotivi che a quella formulazione si ricollegano. Un monito dunque di serenità e di realismo.

Se è vero infatti che è da difendere come categoria di grandissima importanza morale e politica la libertà di stampa, è pur vero che essa deve essere posta a raffronto e temperata, secondo una convergenza ideale, con altri interessi e valori che non sono di minore importanza entro la comunità nazionale.

Ed io dico, di più, che se si deve tutelare nel modo migliore la libertà di stampa, è pur giusto ed insieme utile definire i confini entro i quali veramente si pone quel diritto, per evitare appunto di mescolare malamente cose diverse, quella che è autentica libertà degna di questo nome e quindi di una efficace vigilante difesa e quella che della libertà di stampa ha invece solo l'apparenza, con l'effetto di stornare l'attenzione dai veri diritti della stampa, sui quali deve invece concentrarsi l'interessamento e l'impegno di tutti.

Mi pare quindi che la reazione pressoché concorde e certo molto significativa della stampa italiana, la quale ha sollevato numerose riserve intorno a questa proposta di legge, sia veramente eccessiva ed anche alquanto pericolosa. Quando c'è un bene di suprema importanza da difendere, le vie per realizzare la desiderata tutela possono essere due: o si sceglie di difendere quel bene in tutte le forme, ad ogni costo, anche negli aspetti periferici e per i quali la difesa è meno giustificata, oppure lo si riduce al nucleo essenziale, sceverando quello che è

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

autentico valore da posizioni collaterali o accessorie ed in relazione alle quali altri punti di vista possono e debbono essere considerati. Io non dubito che questa seconda via sia la più utile, in quanto concentra la difesa nel momento e nella situazione in cui davvero qualche cosa di essenziale è posto in gioco.

Ora, volendo vedere posta in discussione in questa proposta di legge, che persegue un obiettivo particolare e limitato, la libertà di stampa in tutto il suo significato, mi pare che si scelga appunto là via peggiore per difendere il bene della libertà di stampa che è caro a tutti e che tutti vogliamo resti integro.

Cerchiamo dunque di non mescolare il sacro con il profano e di non far passare come espressione di libertà quello che in realtà è abuso di diritto ed è tale quindi che, ove fosse difeso, metterebbe in pericolo, per le inevitabili reazioni del senso morale offeso, il solo autentico diritto della libertà di stampa.

Certo io mi rendo conto della situazione nella quale si trovano il Parlamento, l'opinione pubblica, la stampa; cioè, intendo l'istanza polemica dalla quale essi muovono ch'è propria di chi è stato defraudato per lungo tempo di qualche cosa che era considerata, a giusto titolo, essenziale per la vita sociale e morale del popolo italiano.

Così è emerso nella storia il diritto della libertà di stampa, quando si è colto come esso sia corrispettivo alla dignità dell'uomo, il quale, per essere quello che è per natura, ha diritto di esprimere e di diffondere le sue idee. Il diritto della libertà di stampa è quindi sorto come una vivace istanza polemica contro il dispotismo e l'oscurantismo del passato. E così pure, in particolare, in relazione alla recente dolorosa privazione imposta dalla dittatura, è naturale il senso polemico, la volontà di difesa vivace e indiscriminata in un popolo che ha appena riacquistato quella possibilità.

Un tale stato d'animo dominava infatti, quando, durante i lavori della Costituente, si dette opera appunto a consacrare nella forma più vigorosa le varie libertà civili e politiche che, dopo la caduta del fascismo, erano state riconquistate. Ed io ricordo bene, come ricordano molti degli onorevoli colleghi, il senso di disagio che prendeva ciascuno di noi, quando si trattava — dopo di avere affermato energeticamente un principio, un diritto di libertà — di delineare poi quelle naturali e logiche limitazioni di esso, le quali avrebbero permesso a quel diritto di attin-

gere concretezza nella realtà storica, senza determinare squilibri e difficoltà nella vita della comunità.

Il primo moto era sempre nel senso di fermarsi alla dichiarazione del diritto, alla solenne consacrazione di esso, senza accettare alcuna limitazione, al più rinviando, come si diceva, alla legge ordinaria.

Ma poi quando si prospettavano in concreto le diverse esigenze, quando si faceva chiara la realtà sociale alla cui regolamentazione si doveva provvedere, la saggezza e la prudenza riprendevano il loro dominio e si finiva per accettare, nell'ambito stesso della Costituzione, quelle naturali limitazioni, le quali servivano per presentare, com'è naturale, i diritti di libertà come veri diritti, cioè diritti concepiti nell'ambito della legge e nascenti perciò da una disciplina e una rigorosa configurazione.

In tutta l'estensione, quindi, delle libertà civili e politiche si giunse, in sede di Costituente, ad un temperamento, perché si riconosce che, se questi principi fossero stati affermati nella loro astratta assolutezza, la convivenza sarebbe risultata impossibile ed anche ci si sarebbe avviati, di fronte alla realtà urgente delle cose, ad una serie di limitazioni ancora maggiori di quelle che in sede di Costituente potevano essere stabilite con tutta la necessaria discrezione.

Proprio ciò avvenne, e doveva avvenire, perché si tratta di « diritti » di libertà. Ed io vorrei richiamare gli onorevoli colleghi a considerare un momento quello che significa diritto di libertà. Qualche volta si parla genericamente di libertà e, avendo presente il significato politico e pregiuridico della categoria, si ha l'idea di qualcosa di illimitato, di impetuoso, di travolgente, qualcosa che deve servire a smuovere e lievitare un vecchio mondo. Ma se guardiamo a fondo, se superiamo questo stato d'animo fatto di impeto e di passione polemica, dobbiamo riconoscere che anche fuori del terreno giuridico la libertà non è un fenomeno illimitato, ma è un'esplicazione vitale che ha in sé la sua misura. Del resto questo limite, questo correttivo che è imposto dalla stessa legge morale diventa più evidente ed esplicito, quando passiamo a definire sotto il profilo giuridico le libertà. Le libertà costituiscono infatti dei diritti e, come tutti i diritti, esse sono da concepire nell'ambito della legge, con un limite intrinseco, secondo un principio superiore, una ragione di liceità fondamentale. Dove non vi sia liceità, dove non vi sia corrispondenza alla legge morale e dalle esigenze della

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

convivenza, ivi non è alcun diritto e neppure quindi quella particolare importantissima categoria di diritti, costituita dai diritti di libertà politica e civile. Ogni diritto è tale perché ha un suo valore fissato dalla legge; ogni diritto è tale perché ha un contenuto lecito, un intrinseco valore umano; ogni diritto è tale in quanto rappresenta una posizione compatibile nell'ambito della collettività organizzata, della società giuridica.

Questi due aspetti, del valore umano del diritto e della possibilità di coesistenza di esso con gli altri diritti dei cittadini e con quelli della comunità integralmente considerata, sono talmente essenziali, che non se ne può prescindere in nessuna determinazione giuridica. Essi, del resto, si influenzano reciprocamente, perché quello che non ha valore umano è necessariamente antisociale e quello che lede gli interessi della comunità è per se stesso privo di valore umano e morale.

A queste caratteristiche deve corrispondere anche la categoria che abbiamo davanti. Il diritto di libertà di stampa ha come suo limite intrinseco, istituzionale, la liceità del suo contenuto e la possibilità di pacifica coesistenza di chi lo esercita con gli altri cittadini e con la comunità integralmente considerata.

Si potrebbe dire a questo punto (e potrebbe a prima vista sembrare una cosa senza senso, ma io credo che ne abbia uno per quei chiarimenti che mi affretterò a dare) si potrebbe dire che il diritto di libertà di stampa non si estende al di là del limite del lecito esercizio di esso, non tocca l'abuso del diritto, non tocca quello che mediante la stampa si fa e ha di per sé carattere delittuoso, di per sé è privo di valore umano e morale, di per sé è contrario alle esigenze della comunità. Ciò mi pare che sia innegabile dal punto di vista dei principi né credo che vi sia nessun collega che voglia disconoscere che, quando la stampa si estrinsechi in un'attività delittuosa, essa non costituisce, non possa costituire un diritto. Evidentemente è principio giuridico comune, tradizionale, quello della incompatibilità fra le categorie del lecito e dell'illecito. Quindi ciò che è delittuoso non può costituire, dal punto di vista dei principi, l'esercizio di un diritto. Non voglio addentrarmi ancora in queste argomentazioni, perché l'interessante tema esula, in un certo senso, dai confini di questa discussione. Io dico queste cose non perché abbia l'ingenuità, della quale io spero non mi riterrete capace, di affermare *sic et simpliciter* che tutto quello che si commette di illecito, di immorale, di

osceno, di antisociale attraverso la stampa, in quanto costituisce un illecito, non abbia alcuna protezione giuridica e cioè che il diritto di stampa, come ne parla la nostra Costituzione, sia del tutto fuori discussione, quando ci troviamo in questa materia. Evidentemente, infatti, altro è il punto di vista dei principi ed altro è il punto di vista della realtà pratica e politica e quindi anche della realtà giuridica in quanto riflette questa esigenza. E l'esigenza è questa: che, data l'estrema delicatezza della materia, dato il limite qualche volta sottile di separazione tra il lecito e l'illecito, quel che di illecito si commette attraverso la stampa deve avere un certo regime di sopportazione, un certo regime di tollerabilità giuridica, e anche un certo ambito di garanzia, che è posto proprio in vista dell'estrema delicatezza del diritto di libertà di stampa. Siamo infatti tutti d'accordo nel riconoscere che la libera stampa, la manifestazione delle opinioni, la diffusione delle idee mediante questo sistema di larga comunicazione è l'atmosfera stessa nella quale vive ed opera la democrazia.

La democrazia non respira se non questa aria, e, se questa atmosfera non vi fosse, se non vi fosse il dibattito fecondo delle idee la cui verità si saggia nell'incontro e nello scontro, certamente non vi sarebbe democrazia né possibilità di una umanità veramente matura ed anche moralmente fondata.

Vi è l'altro verso, però, della medaglia. Perché, se da un lato la stampa è formidabile strumento di affermazione della dignità umana e, vorrei dire, di reciproca educazione degli uomini, da un altro punto di vista essa si presenta come uno strumento estremamente insidioso per la sua stessa natura e quasi come corrispettivo di quella sua caratteristica positiva per la quale noi poniamo così in alto il diritto di libertà di stampa. Perché la stampa, con la sua enorme capacità di diffusione, con la sua possibilità di raggiungere rapidamente tutta la comunità nei suoi diversi ambienti sociali — il che è evidentemente un mezzo per diffondere largamente quelle idee, per attuare completamente quel processo di educazione — ha pure una estrema capacità di ferire.

E quindi l'illecito, quello che è inumano, quello che è antisociale, che sia compiuto attraverso la stampa, ha, per questa grande possibilità di penetrare e di diffondersi, una sua intrinseca pericolosità che è certo maggiore di analoghe manifestazioni immorali, inumane, antisociali che si compiano con mezzi diversi da quello.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Così, da un altro punto di vista, la tempestività della stampa, la sua possibilità di prendere posizione rapidamente su situazioni di ordine politico e morale, e cioè in sostanza la sua straordinaria incidenza nella vita sociale, è una delle ragioni per le quali essa dev'essere tutelata. Ma, d'altra parte, la estrema labilità della stampa, per cui essa passa facendo del bene o del male nello spazio di poche ore o di pochi giorni, ci deve avvertire della estrema urgenza di un intervento il quale si proponga di eliminare o ridurre al massimo gli effetti dannosi e corruttori di un'attività illecita compiuta per mezzo della stampa. La possibilità che la stampa ha di colpire rapidamente, di fare il male e poi di sparire, ci rende manifesta in alcuni casi la insufficienza delle normali reazioni penali, le quali, quando giungono, giungono troppo tardi, poiché il danno o la massima parte di esso è stato già irreparabilmente prodotto; e non può essere riparato se non in un senso generale ed ideale del tutto vago, che lascia in verità estremamente perplessi.

Quindi, ritornando alla primitiva impostazione, quando io dicevo «ciò che è illecito non può essere diritto, il diritto di libertà di stampa non copre ciò che è inumano ed antisociale», non intendevo dire che tutto ciò resti fuori della tutela giuridica. Intendevo dire invece che, essendo questi i principi, evidentemente la disciplina pratica, la tutela che in concreto riceve la stampa deve tener conto, da un lato, della importanza del diritto che è veramente la base della democrazia, e dall'altro della possibilità che ha la stampa di fare il male con estrema rapidità ed irreparabilità.

Così stando le cose, evidentemente il legislatore deve bilanciare l'interesse alla libertà di stampa con l'altro di evitare il male cui ho accennato, ricercando il punto di equilibrio sociale, attenendosi al quale si evita più che sia possibile il male, limitando al minimo l'esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione. Fino a che punto il legislatore deve limitare la libertà di stampa o, per esser più esatti, in quale momento l'esercizio di questa libertà degenera nell'abuso sociale e nella violazione della legge morale? E in quali casi è opportuno prevenire, ed in che forma, prima che reprimere? Evidentemente, onorevoli colleghi, la risposta a questi interrogativi comporta una valutazione di estrema prudenza e responsabilità da parte del legislatore, il quale per altro non può non entrare in questo difficile terreno.

Chi potrebbe negare del resto che, di fronte alla minaccia di un reato, di fronte ad

un attentato alla persona, lo Stato debba intervenire, se possibile, per impedirlo? Eppure è evidente che per impedire un reato nel momento in cui esso sta per entrare nella fase esecutiva, occorre sacrificare un altro diritto qual'è quello della libertà personale. In linea di principio identica è la situazione per la libertà di stampa in relazione alla necessità di sottoporla alle limitazioni indispensabili, per assicurare il rispetto dei valori giuridicamente tutelati. Si tratta soltanto di differenziare, in rapporto alla natura degli interessi in gioco, questa legittima reazione. Quindi in molti casi attenderemo che venga il magistrato con la sua saggia e maturata decisione a disporre sanzioni a carico dell'autore della stampa delittuosa. In altri casi interverremo attraverso il sequestro preventivo del magistrato, ed in altri, come la Costituzione prescrive, attraverso il sequestro preventivo ad opera della polizia giudiziaria. In alcuni casi, infine, si dovrà intervenire anche prima, come in quello di cui ci stiamo occupando, perché in essi la natura degli interessi è di tale delicatezza e fragilità, che nel conflitto con l'interesse della stampa essi debbono prevalere. Si dà luogo così in questo caso soltanto, in considerazione di particolari esigenze, ad una disciplina restrittiva dalla quale può risultare la salvaguardia di taluni essenziali valori.

Un caso che per la sua specialità merita l'applicazione di speciali misure è il fenomeno doloroso della corruzione morale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Non voglio soffermarmi su questo punto che è stato tratteggiato con grandissima efficacia da molti colleghi e, devo dire, da colleghi di tutte le parti della Camera, in quanto da tutte le parti ci si è detti concordi nella diagnosi del male, anche se non si è creduto di poter tutti aderire alla proposta fatta circa i rimedi più appropriati per questa situazione. È retaggio della debolezza umana e forse, in particolare, dolorosa eredità della guerra con tutta la sequela di corruzioni che porta con sé questo triste spettacolo del moltiplicarsi di imprese editoriali animate da spirito commerciale e niente affatto rispettose della delicata coscienza dei fanciulli. Lo scandalo è di dominio comune, così come di dominio comune è, mi pare, la richiesta di correzione e di riparazione. E ciò in due direzioni, che furono, mi pare, bene individuate, quando nella faticosa redazione dello stralcio della legge sulla stampa del 1948 noi sancimmo l'articolo 14 nel quale appunto vengono estesi i confini dell'illecito commesso me-



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

dianze stampati, quando si tratta di stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

L'esigenza a cui dobbiamo in qualche modo soddisfare è di intervenire contro la stampa in senso stretto immorale, quella che costituisce un'eccitazione artificiosa, prematura, torbida della sensibilità sessuale dell'infanzia e dell'adolescenza ed è da considerare oscena, tenuto conto, come dice quella legge, della particolare impressionabilità dell'infanzia e dell'adolescenza e, dall'altro lato, contro quella stampa la quale, senza toccare in particolare la sfera della sensibilità e del pudore sessuale, ha carattere fantastico, grossolano, violento e svolge un'opera antieducativa, in quanto, implicitamente, esalta il vizio e la violenza. Tutto ciò è da misurare poi non con il metro della sensibilità ormai attutita dell'uomo che ha conosciuto la vita, ma con quello della sensibilità particolarissima e qualche volta morbosa dell'adolescente, nel quale il cuore e la mente si dischiudono con fatica e con scosse dolorose a nuove esperienze.

Dobbiamo tener conto, dunque, di questa sensibilità particolarissima sia per quanto riguarda la repressione, sia per quanto riguarda la prevenzione.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

MORO ALDO. Per quanto riguarda la repressione di questi reati, vi si è provveduto con gli articoli della legge del 1948, i quali, benché non siano del tutto felici, rappresentano però già una conquista. Benché essi non abbiano avuto ancora un'ampia applicazione (e vorrei notare come troppe volte non ci curiamo abbastanza di porre la magistratura di fronte alle sue responsabilità) e siano stati criticati come eccessivi o invece inadeguati, in complesso mi pare che essi colgono in modo abbastanza chiaro e severo il fenomeno, in quanto estendono i limiti dell'immoralità, dell'oscenità in considerazione della particolare sensibilità dei fanciulli e delle esigenze educative, in senso proprio, della infanzia e dell'adolescenza.

Ma, fatto ciò sul piano repressivo mediante l'incriminazione penale, che cosa dobbiamo fare ancora sul piano preventivo? Su quel piano cioè al quale siamo chiamati a pensare ed a provvedere dall'esplicito disposto dell'articolo 21 della Costituzione?

Prima di vedere, rapidamente, quale sia il significato e la portata di questo articolo, io vorrei dire che con un sistema di prevenzione e di tutela della moralità dell'infanzia,

così come noi dobbiamo cercare di congegnarlo, non intendiamo, evidentemente, sottrarre i fanciulli ed i giovani a quella che è la normale, la graduale esperienza della vita. Non vorrei quindi che si dicesse — come forse è stato o sarà detto — che un provvedimento di questo genere è un provvedimento inumano ed in certo senso antistorico, in quanto tende ad impedire quella che è la progressiva esperienza della vita che devono fare il fanciullo e l'adolescente, quell'esperienza della vita che, ad un certo punto, è anche necessariamente esperienza del male, conoscenza del male.

Ma certamente, senza pretesa di sottrarre il fanciullo alla conoscenza della vita e dei suoi aspetti negativi che egli dovrà pur conoscere, per superarli, non si vuole altro se non realizzare una gradualità, se non fare in modo che, con delicatezza adeguata alle esigenze dell'età, il fanciullo e l'adolescente siano, a poco a poco, condotti a diventare uomini. Quello che si vuole impedire è l'offesa alla purezza della vita, quel che colpisce ed incide profondamente ed irreparabilmente in una coscienza delicata e ancora impreparata all'urto delle passioni.

Si è parlato ancora della possibilità di un autocontrollo da parte degli editori. E ben venga questo autocontrollo! Ho letto, addotti come critica a questa legge, come manifestazione della sua superfluità, numerosi ordini del giorno votati, quasi sempre alla unanimità, della federazione della stampa. Ma votare degli ordini del giorno non significa ancora avere realizzato l'auspicato autocontrollo. Lo aver fatto richiamo alla possibilità di esso da parte degli editori non muta la realtà delle cose, e cioè che fino a questo punto dell'autocontrollo non abbiamo avuto manifestazioni tali, che ci possano indurre a pensare che esso sia per funzionare per l'avvenire. E si può forse ritenere che esso comincerà a funzionare, quando si sentirà che la forza delle cose e la pressione dell'opinione pubblica stanno per dare i loro frutti attraverso un provvedimento severo ed efficacemente operante.

Ed un'altra obiezione si potrebbe fare: perché non fate ricorso allo strumento del sequestro preventivo? Perché avete escogitato questo istituto, che è indubbiamente più drastico, quando ancora il sequestro non aveva dato tutti i suoi frutti? Rispondiamo che il sistema del controllo preventivo, mediante il sequestro ad opera della magistratura o, in caso di urgenza, ad opera della polizia giudiziaria, non è un mezzo adeguato

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

per rapidità e severità ad operare così come si desidera, e tenuto conto anche della congerie di lavoro al quale la magistratura è chiamata. Noi temiamo insomma che per questa via, data la estrema rapidità e diffondibilità della stampa, non si riesca a raggiungere il fine di stroncare severamente, all'inizio, l'attentato alla coscienza dei fanciulli, così come noi speriamo invece di fare mediante questa legge.

Non mi pare, quindi, sotto il profilo della opportunità pratica e delle considerazioni politiche, che vi siano elementi, i quali possano consigliare di battere altre vie, di tentare altri rimedi, di attendere ancora. Si rende invece necessario, per richiesta dell'opinione pubblica, un intervento su di un altro piano. Resta, quindi, a vedere se esso trovi un ostacolo insuperabile non già in ragioni di opportunità, ma in un preciso disposto della Costituzione.

La linea dell'articolo 21 della Costituzione è, a mio avviso, chiara. Vi è una affermazione di principio di carattere generale secondo la quale « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero » — notate: pensiero — « con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». Si accenna poi, per escluderle, alle autorizzazioni o censure e poi si parla dei sequestri i quali possono seguire « soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti » previsti come passibili di sequestro dalla legge sulla stampa o nel caso di violazione di norme amministrative.

Più avanti si permette che ufficiali di polizia giudiziaria possano procedere a sequestro in caso di necessità e di urgenza, salvo taluni accorgimenti.

Vi è poi un ultimo comma nel quale è detto nel modo più categorico: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Evidentemente da parte dei colleghi che assumono la non rispondenza di questa proposta di legge alla Costituzione, si ritiene che, una volta posto nei primi due commi in linea di principio il diritto di libera stampa ed il diritto a non sottostare ad autorizzazione o a censura, l'ultimo comma vada interpretato nell'ambito di questa dichiarazione di diritto. Si assume insomma che tutto quello di cui è cenno nell'ultimo comma dell'articolo non può essere in contraddizione con quanto dichiarato nella prima parte.

Invece io, non soltanto per quella che è la storia di queste disposizioni, ma per la natura intrinseca di esse, per la logica che le regge (che è quella che noi giuristi chiamiamo la volontà obiettiva della legge quale risulta dall'armonica interpretazione di tutte le sue parti inserite nel sistema giuridico generale), ritengo che l'ultimo comma dell'articolo costituisca una deroga eventuale (in quanto deve essere concretata attraverso i provvedimenti di legge ai quali si fa cenno), un'eccezione — se volete — ai primi due commi dell'articolo. Infatti non si può pensare che, parlando di misure preventive nell'ultimo comma dell'articolo 21, si sia voluto far riferimento al sequestro preventivo di cui è cenno negli altri commi di questo articolo, perché ciò non avrebbe senso. Dopo aver detto infatti che al sequestro si può giungere in determinate condizioni, ad opera di determinati soggetti (magistratura o polizia giudiziaria in caso di urgenza), per quei delitti per i quali la legge sulla stampa ammetta il provvedimento (e potendo, certo, la legge sulla stampa prevedere il sequestro proprio per i reati contro il buon costume), non può il legislatore parlare a titolo di ripetizione nell'ultimo comma dell'articolo di misure preventive che siano da identificare puramente e semplicemente con quel sequestro preventivo che è già ed esaurientemente disciplinato nei commi precedenti. Quindi è da ritenere che, in relazione a particolari esigenze di difesa, di fronte ad un predominante interesse di moralità (infatti si sta facendo applicazione di questa norma solo in un caso speciale, quello della stampa immorale destinata all'infanzia e all'adolescenza) possa derogarsi a quel divieto di autorizzazione e censura che è previsto in linea generale. Quel divieto è da intendere quindi nell'estensione che risulta dalla disposizione di legge nella sua interezza. Sicché l'articolo deve essere interpretato combinando il disposto dei due primi commi con il disposto dell'ultimo, e quindi suona sostanzialmente così: non sono ammesse censure, non sono ammesse autorizzazioni preventive salvo che la legge non ritenga di stabilirle per un solo caso, e cioè a tutela della moralità pubblica. E noi, del resto, si noti, ne facciamo un'applicazione ancora più limitata, perché, pure essendo sensibili alle esigenze di tutela in generale della moralità, riteniamo che solo per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza debba avere concreto vigore questo principio speciale, il quale non è propriamente una deroga (io sono andato, in certo senso, al di là del mio pensiero, quando ho

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

parlato di deroga), ma appunto una disposizione particolare che s'inquadra in quella generale. Del resto si consideri quale sia la drastica espressione adoperata nell'ultimo comma di questo articolo, laddove proprio si contrassegnano quelle manifestazioni, in ordine alle quali deve compiersi questa opera di prevenzione oltreché di repressione, con l'indicazione del divieto, con la qualifica della illiceità. « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ». Quindi la legge costituzionale è partita dalla idea fondamentale che pubblicazioni a stampa, spettacoli, ecc. contrari al buon costume, contrari alla moralità, non costituiscono diritto, non possono costituire diritto; la posizione che la legge costituzionale prende di fronte ad essi è il divieto. E mi pare degno di nota che questo sia uno dei pochi punti nei quali la Costituzione tende a vietare direttamente, cioè non pone la base per futuri possibili divieti, ma pone in atto essa stessa un divieto solenne, impegnando poi il legislatore ad incriminare a sua volta. In questa luce la possibilità di speciali misure di prevenzione appare del tutto giustificata.

E un altro argomento mi pare che si possa ricavare dalla struttura di questo articolo, perché qui non si parla solo di pubblicazioni a stampa, ma anche di spettacoli e di altre manifestazioni contrarie al buon costume. Sicché il carattere speciale di questa disposizione, giustificata dalle ragioni superiori cui ho fatto cenno, risulta confermata proprio dall'essere qui la stampa presa in considerazione accanto ad altre manifestazioni, alle quali è parificata in quanto essa abbia contenuto illecito. Quindi la stampa, per così dire, cessa di essere semplicemente stampa, quando abbia carattere contrario al buon costume e viene perciò a ricadere in un regime speciale che accomuna diverse manifestazioni in tal senso illecite e le sottopone allo stesso regime giuridico in vista della loro incidenza negativa sui valori morali alla cui tutela il Costituente è particolarmente sensibile.

Di che prevenzione si tratta? Ho sentito che alcuni colleghi l'hanno intesa a tal proposito in quel senso generico per cui si può dire che ogni disposizione giuridica penale, nell'atto che realizza una repressione, fa al tempo stesso necessariamente opera di prevenzione, in quanto la minaccia della pena è una remora per tutti coloro che possono almeno fare un calcolo utilitaristico, in quanto la irrogazione concreta della sanzione è, senza dubbio, come manifestazione della serietà con cui lo

Stato realizza l'ordine giuridico, un invito ai sudditi ad astenersi dal commettere i reati. Ma non è solo la logica che ci impedisce di ritenere che questa sia la prevenzione di cui si tratta, ma la stessa storia della disposizione di cui dirò tra un minuto. E così a maggior ragione per quel che pure è stato osservato, che lo Stato cioè deve fare tutto quello che è in suo potere, educando, dando lavoro, realizzando condizioni per una sana società, nell'intento di prevenire ogni immoralità. Siamo perfettamente d'accordo su questo compito dello Stato; ma ritenere che la prevenzione di cui si parla in questo stringato e severo articolo 21 sia questo tipo di prevenzione, è una ingenuità della quale, io credo, coloro che hanno parlato non si siano resi del tutto conto.

Del resto la disposizione ha una storia abbastanza chiara. Ho appena bisogno di accennare alle dichiarazioni di consenso che sono state fatte da tutte le parti politiche, tutte le volte che veniva in discussione alla Costituente, o in sede di Commissione o in sede di Assemblea, il problema della stampa immorale, il problema della difesa dell'infanzia e dell'adolescenza. Ricordo la dichiarazione dell'onorevole Mancini, ora senatore socialista, nella I Sottocommissione il 24 settembre 1946: « consente circa l'esigenza di difendere la base morale di cui ha parlato Moro. Vi è oggi bisogno di riportare l'Italia nella sfera della moralità. L'esigenza di moralità per i popoli è al di sopra di ogni altra esigenza. Pertanto si dichiara favorevole alle limitazioni da sancire contro la stampa oscena », e vota poi a favore. La onorevole Iotti, in Sottocommissione, « dichiara che voterà favorevolmente associandosi alle considerazioni esposte da Moro, in modo particolare per quel che riguarda la protezione della moralità pubblica e della gioventù ». In adunanza plenaria ancora veniva in discussione questo problema. All'Assemblea Costituente, il 14 aprile 1947, l'onorevole Calosso affermava: « La libertà dalla pornografia è un punto su cui direi che bisogna addivenire ad una eccezione. Sono contento che tocchi a me di parlare di questo, perché ho notato che alcuni democristiani hanno una certa timidità come se questo fatto fosse legato al democristianismo, mentre invece tocca tutti gli uomini. Non essendo politica, la questione della pornografia va trattata come una eccezione, ecc. ».

E a proposito di questa disposizione ed in particolare delle parole « prevenzione e repressione », ricordo che fui io a chiedere all'Assemblea Costituente di introdurre in aggiunta alla espressione « adeguate misure », di cui si par-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

lava nel testo elaborato dalla Commissione dei 75, l'espressione « preventive e repressive ». In quella stessa seduta, illustrando l'emendamento, dicevo: « L'ultima parte dell'articolo 16 parlava di misure adeguate che sarebbero state determinate ad opera della legge; ma io e i miei amici abbiamo avvertito la preoccupazione che tale dizione non risultasse sufficientemente chiara per il futuro legislatore, che cioè in virtù di essa venisse fatto un richiamo soltanto a misure di repressione ma non già a quelle misure di prevenzione che a noi sembrano essenziali ».

Vorrei fare ora soltanto un breve cenno alla struttura della legge. Questa proposta è stata infatti criticata con l'accusa che essa introduca la censura preventiva, un impedimento preventivo alla stampa. Ma, senza disconoscere, il che sarebbe cosa disonesta e perciò fuori dalle mie abitudini, la severità incidente di un provvedimento come quello proposto in una materia certamente delicata qual'è quella in esame, vorrei pregare i colleghi di voler riconsiderare quale sia la composizione, la struttura delle commissioni cui è demandato un tale controllo. Incidentalmente, intanto, voglio avvertire, per venire incontro alle preoccupazioni dei colleghi, che senza difficoltà si potrebbe delimitare il potere delle commissioni, nel senso di accennare al fatto che esse decidono in senso negativo, in quanto ravvisano negli stampati di cui si tratta un carattere offensivo della moralità secondo i criteri indicati nell'articolo 14 della legge del 1948 al quale si è fatto riferimento innanzi.

E ritorniamo alla struttura delle commissioni. Esse sono formate nella stragrande maggioranza o di magistrati o di insegnanti o di padri di famiglia designati dal consiglio comunale o di persone che si occupano in modo particolare dell'infanzia e dell'adolescenza, essendo ridotto al minimo — e vedrete che, attraverso emendamenti, lo ridurremo ancora di più — il numero dei funzionari chiamati a far parte delle commissioni.

Non si può quindi parlare seriamente di commissioni poliziesche, di commissioni di parte. Esse riflettono invece non soltanto le diverse forme di interessamento per questi problemi, ma anche la consistenza della società in cui le commissioni si muovono e devono operare.

Guardiamo quindi, come avvertivo all'inizio, alla sostanza delle cose. Anche a me fa impressione il nome di « censura ». Ma poi cerco di guardare al fondo e vedo con compiacimento che a decidere è un magi-

strato il quale ha piena responsabilità ed è sorretto da un giudizio popolare, perché accanto a lui, a deliberare, sono persone del popolo, educatori, medici, persone che vivono nella comunità. Non sono persone che abbiano una mentalità preconstituita ed obbediscano a un ordine politico.

Per la commissione centrale poi, che era prevista presso la Presidenza del Consiglio, io chiedo in un emendamento — non li illustro ora i miei emendamenti, con il permesso del signor Presidente, giacché sono alquanto complessi: vi faccio solo cenno — io chiedo che anche essa sia costituita presso la magistratura e presieduta dal procuratore generale della Repubblica o da un suo delegato. Escludo inoltre taluni funzionari, proprio per mettere in rilievo che, se si deve trattare di una commissione di carattere amministrativo (come io ritengo), ma nella quale giuoca la garanzia personale offerta dalla dignità, dalla probità e dalla imparzialità dei magistrati, non si tratta poi di un complesso di funzionari, ma di cittadini indipendenti chiamati ad assolvere un alto compito di moralizzazione.

Oltre queste commissioni, che hanno il compito di controllare la rispondenza della stampa per l'infanzia e l'adolescenza alle esigenze fondamentali di moralità, la legge affida alla Commissione centrale di vigilanza il compito di vietare la esposizione di talune pubblicazioni contrastanti con le esigenze morali e la vendita e diffusione della stampa di cui si tratta presso i minori degli anni 18.

Queste sono in sostanza le grandi linee di questa legge. Vi si aggiungono poi alcune sanzioni penali che sono il necessario presidio per l'attuazione di queste misure di carattere amministrativo. Ma su queste mi riservo di dire qualche parola trattando degli emendamenti alla legge.

Vorrei, in conclusione, rivolgere un invito ai colleghi di tutte le parti della Camera i quali hanno affermato di essere d'accordo con noi nell'affermare la esigenza di una difesa morale particolare dell'infanzia e dell'adolescenza. Ieri abbiamo avuto una votazione la quale aveva un evidente significato politico, in quanto — come abbiamo dichiarato — noi non potevamo accettare che si ponesse in discussione pregiudizialmente il principio che abbiamo espresso in questa legge e ci sembra costituire la più efficace difesa morale dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma ogni legge che viene alla Camera è evidentemente soggetta alla discussione, alla critica ed alla modificazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Io credo che sarebbe utile, appunto, non irrigidirsi in quella pregiudiziale negativa che ieri si esprimeva attraverso la parola autorevole di alcuni colleghi. Noi abbiamo innanzi questo testo di legge che dobbiamo considerare nella sua sostanza, spregiudicatamente. Cerchiamo, se è possibile, di migliorarlo in quelle che sono le sue parti più difettose; cerchiamo, attraverso la franca e cordiale discussione degli emendamenti, di trovare, per tutto ciò per cui sia possibile, un punto di convergenza che serva a migliorare la legge. Io credo che, dove si riesce a far convergere una maggioranza più consistente, si son trovate le soluzioni migliori. Mi spiacerrebbe che sorgesse come una frattura, per cui una parte della Camera vada per suo conto spingendo le cose in un certo senso, e l'altra parte assuma una posizione passiva e soltanto contrasti attraverso il voto negativo su tutti i punti.

Io credo (lo dico a titolo personale) che sia possibile una collaborazione per cercare la soluzione migliore per i punti che possono essere migliorati, lasciando poi all'esito delle votazioni i punti sui quali una convergenza di vedute non è possibile.

Guardiamo quindi questa legge, onorevoli colleghi, con quella serenità e spregiudicatezza cui facevo cenno all'inizio. Consideriamo che in sostanza qui non è in giuoco veramente la stampa di opinione, non solo per tutte le ragioni che ho detto prima, di carattere giuridico e di opportunità, ma perché in realtà non di idee si tratta, ma di immagini; ma piuttosto di una vasta e complessa figurazione che è veramente quasi uno spettacolo e, come tale, è particolarmente impressionante per i ragazzi. Guardiamo alla sostanza delle cose. Non diciamo « censura preventiva », per accentuare polemicamente taluni aspetti della situazione. Io credo che potremo fare almeno una parte del cammino insieme, nella volontà comune di rialzare le sorti morali dell'infanzia e dell'adolescenza del nostro paese, volontà comune alla quale io credo. Ritengo cioè che senza spirito di parte, onestamente, partendo da punti di vista diversi, tutti quanti si abbia a cuore questo problema. Facciamo dunque in modo che questa comune volontà, con qualche sforzo, con qualche sacrificio magari su posizioni particolari, ci conduca a prendere insieme un provvedimento legislativo che sia il più possibile rispondente alle esigenze di risollevarmento morale della nostra gioventù in questo difficile momento per il nostro paese. *(Applausi al centro e a destra).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la onorevole Camilla Ravera. Ne ha facoltà.

RAVERA CAMILLA. Io debbo ancora ripetere che noi non siamo indifferenti, nè scarsamente interessati al problema della stampa per ragazzi; al contrario, consideriamo questo problema molto importante; e sappiamo che ad esso si interessano in questo momento educatori e uomini che hanno a cura la formazione dell'infanzia e dell'adolescenza; e, fortunatamente, anche una parte, sebbene ancora troppo ristretta, dell'opinione pubblica. Tuttavia noi siamo dell'opinione che questa proposta di legge, per la vigilanza e controllo della stampa per ragazzi, così come ci viene presentata, debba essere respinta dalla Camera.

Nella sua primitiva formulazione questa legge era stata sicuramente suggerita all'onorevole proponente dall'intenzione di mettere un freno agli aspetti negativi della stampa per ragazzi nell'interesse dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma quella prima formulazione ha subito poi in sede di Commissione, tali trasformazioni ed involuzioni da diventare un'altra cosa, e da suscitare legittimi sospetti sugli scopi stessi che la proposta di legge viene ad assumere.

Intanto, vi è una prima osservazione, a parer mio, da fare sul modo della impostazione del problema.

La relazione di maggioranza, nell'elencare gli aspetti negativi dell'attuale stampa per ragazzi, mette insieme cose di natura diversa, che richiedono ed ammettono rimedi di natura diversa. Vi sono degli aspetti pedagogici, di orientamento e un metodo educativo, che richiedono studio e magari anche suggerimenti e avvertimenti da parte dei competenti. Vi sono degli aspetti di indirizzo morale e sociale che possono richiedere vaste azioni di propaganda, rivolte a mettere in guardia le famiglie, specialmente le madri ancora disattente al problema. E vi sono degli aspetti che toccano l'infrazione della legge e che richiedono l'intervento della legge. Una distinzione esatta è necessaria se si vogliono ben delimitare i campi e le competenze della vigilanza e del controllo della stampa per i ragazzi, e soprattutto se si vuole passare alla formulazione di nuove misure legislative e repressive e alla creazione di nuovi strumenti, di nuovi organismi giudicanti.

Su questo argomento della stampa per ragazzi si sono fatte in questi ultimi tempi molte discussioni. Si sono tenuti dei convegni, ad esempio quello di Milano, che aveva anche un carattere internazionale; e mostre, dibatt-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

titi, a scopo di studio, di pubblicità, a scopo polemico. Da queste discussioni, da queste rassegne, si può dire che essenzialmente risulta questo: l'attuale stampa per ragazzi, nel nostro paese, è in gran parte scadente; qualche volta dannosa alla formazione mentale e spirituale del ragazzo e del bambino; in qualche caso essa è deleteria, e tocca l'infrazione alla legge.

Oggi la stampa per ragazzi ha una grande diffusione di massa ed ha una produzione di tipo industriale. I giornalini per ragazzi hanno grandi tirature; mirano soprattutto ad essere commercialmente efficienti, ad essere dei buoni affari. E la preoccupazione dello smercio, che è prevalente e molte volte persino esclusiva, suggerisce ai produttori concorrenti la ricerca di adescamenti di facile successo, più che non l'impegno al rispetto dell'infanzia e alle sue esigenze spirituali e morali. Per cui avviene — ce lo dicono le cifre — che proprio le pubblicazioni, i periodici peggiori sono quelli che hanno una diffusione più larga, una maggiore tiratura.

Altra caratteristica dell'attuale stampa per ragazzi è che essa è ormai quasi totalmente invasa dai «fumetti»; importazione americana, che ha profondamente modificato la forma e anche la sostanza dei nostri tradizionali giornali per ragazzi. Bisogna, però, anche tener conto del fatto che vi sono oggi nei ragazzi gusti, preferenze, predilezioni nuove, le quali derivano anche dalle cose nuove che sono nella vita e nel mondo di oggi rispetto alla vita e al mondo di qualche decennio fa.

Vi è, ad esempio, (e questo è stato rilevato in tutte le riunioni in cui si è discusso questo problema) una sensibile diminuzione dell'interesse per il libro; una specie di avversione a fermarsi sul libro, a penetrare il senso più profondo delle cose, con paziente ed attento esercizio. Al libro si preferisce la lettura rapida e fugace dei «fumetti». Questa tendenza, del resto, si manifesta anche negli adulti. È stato detto che si chiede, oggi, alla lettura, quello che si chiede alla pipa: e cioè di addormentare dolcemente lo spirito, di intrattenere fuggevolmente e piacevolmente la mente in un mondo fittizio che consenta di far passare il tempo e di far dimenticare l'ansia, l'assillo e la lotta di tutte le ore. Qualche cosa di tutto questo si riverbera anche sulle inclinazioni e sulle abitudini dei ragazzi. E questo spiega perché i ragazzi cerchino oggi essenzialmente i «fumetti» e la letteratura con illustrazioni.

D'altra parte per la stampa che tende ad avere una larga diffusione per ragioni

d'interesse commerciale od anche per l'interesse a una vasta divulgazione di idee e di pensiero, questa forma del fumetto può essere indicata e utile. Per la stessa ragione può essere anche indicata per la prima infanzia, per la prima età del bambino.

Ma, secondo l'opinione di valenti educatori e pedagogisti, la stampa a fumetti incomincia a rappresentare un danno per la formazione mentale e spirituale, quando il fanciullo deve cominciare a sviluppare armonicamente tutte le facoltà dello spirito mediante l'uso del raziocinio e della riflessione.

Allora, evidentemente, è la parola che deve suggerire l'immagine, se si vuole che l'immagine entri nello spirito del bambino in modo vivo, personale: in modo attivo, che richieda una attività dello spirito e della mente e che costringa ad affrontare uno sforzo.

La stampa esclusivamente o prevalentemente a fumetti, che elimina lo sforzo, finisce per favorire una specie di pigrizia mentale nel fanciullo e quindi ne atrofizza le facoltà intellettive: abitua il fanciullo a un passatempo, ad un piacere che si riduce quasi ad una semplice impressione visiva. Il ragazzo guarda le figurine, i fumetti, e le figure passano, superficialmente, senza suscitare nel bambino le idee e senza porre problemi.

Questa letteratura-gioco, ritenuta forse un passatempo innocente, dal punto di vista della formazione spirituale e mentale del bambino nuoce, finisce per portare danni seri all'intelligenza e al carattere; produce persino delle malattie per usare un termine un poco esagerato — spirituali precoci; tanto è vero che si sente parlare oggi di bambini malati di noia, cosa che non può non sorprendere, e si tratta di bambini privi ed incapaci di spirito di iniziativa, persino nel gioco.

Poi sorgono altri inconvenienti più gravi da questo tipo di letteratura infantile. Parlando a figurine si è costretti a rappresentare una successione rapida di fatti, a momenti staccati: i sentimenti vi hanno poca parte, in forma soprattutto di smorfie, di brutte smorfie. Questa successione di fatti deve essere attuata in modo da trattenere l'attenzione e l'interesse del ragazzo; per cui il giornale a fumetti è costretto a ricorrere a delle situazioni e illustrazioni di «violenza»; schematizzate, e perciò disumane: proprio per esigenze espressive è costretto a deformare, a sovvertire la realtà quotidiana, e in questo senso diventa veramente negativo.

La corsa alla grande tiratura da parte dei maggiori produttori di questa stampa diventa una corsa alle raffigurazioni più rozamente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

brutali, accompagnate a un gergo grossolano, triviale; vi sono pagine e pagine di « fumetti » punteggiate soltanto da interiezioni di questo tipo: « maledizione », « male ti colga », « malnato », e così via.

Fin qui, noi siamo di fronte ad un problema pedagogico, e di indirizzo morale: problema che deve interessare gli educatori, gli insegnanti, le famiglie; problema che deve essere dibattuto nell'opinione pubblica in modo da ottenere una reazione generale a questo tipo di stampa che produce danno alla formazione mentale e spirituale del bambino. Ma che non è problema da affrontarsi con misure repressive. Vi sono poi dei casi in cui questa forma « fumettistica » di stampa, spinta dalla sua stessa natura alla ricerca e all'apologia della violenza, sfocia in pubblicazioni veramente deleterie. Pubblicazioni che fanno l'apologia dei briganti, dei banditi, dei malviventi variamente denominati con terminologia americana; che fanno l'apologia del razzismo, della guerra, dell'aggressione, della sopraffazione, del delitto; che insegnano addirittura la tecnica del delitto: dei rapimenti, dei ricatti, delle truffe e così via.

In questi casi, evidentemente, si pone il problema di impedire la circolazione di pubblicazioni che costituiscono una vera e propria infrazione alla legge. Una stampa di questo tipo non può non sollevare preoccupazioni: essa è indirizzata ai ragazzi i quali, per la loro età, non hanno ancora l'uso perfetto delle facoltà intellettive, non sono propriamente capaci di un giudizio sul valore delle cose; e hanno uno spiccato spirito di imitazione. Per cui sono particolarmente soggetti ad essere influenzati da scene di violenza e di criminalità, a subirne gli effetti perniciosi; ad essere orientati verso una concezione della vita errata e contrastante con i principi fondamentali che noi abbiamo posti a base della nostra società, della nuova società italiana.

Ci troviamo, dunque, dinanzi ad una duplice serie di problemi: da una parte dobbiamo agire sul piano pedagogico e morale verso una stampa che produce una influenza dannosa sulla educazione dei fanciulli, dall'altra dobbiamo agire sul piano legale nei confronti di pubblicazioni a carattere impressionante e raccapricciante che la legge n. 47 condanna; e condanna con l'aggravamento della pena, appunto perché si tratta di reato commesso verso l'infanzia e l'adolescenza. La relazione di maggioranza, che accompagna la legge oggi in esame, sottolinea opportuna-

mente il fatto che « l'Italia pioniera in materia, già nel 1948 prendeva posizione in ordine alla stampa per ragazzi, con una legge che riscuoteva, anche sul piano internazionale, consensi ed apprezzamenti per la sensibilità di cui testimoniava: sicché ad essa altre legislazioni si ispiravano ». Infatti, la legge n. 47, sulla base e nello spirito dell'articolo 21 della Costituzione, che formula e garantisce il diritto fondamentale della libertà di stampa, traduce in norme precise i modi e i limiti di questa libertà. « Questa legge » — era detto nella relazione di presentazione all'Assemblea Costituente — « si riallaccia ai principi fondamentali della tradizione giuridica italiana e si propone, soprattutto, di raggiungere lo scopo di contemperare l'esigenza della libertà di stampa con quella di reprimere gli abusi, (la repressione degli abusi era già dunque prevista, considerata necessaria da quella legge) e di stabilire obiettive garanzie a tutela della collettività e dei diritti individuali ». La Commissione speciale incaricata dell'esame della legge, alle altre varianti, ne aggiunse una che stabilì l'aggravamento della pena cui ho accennato, per le pubblicazioni di carattere impressionante e raccapricciante destinate all'infanzia. In tal modo ne risultò una formulazione la quale definisce con precisione ciò che non è lecito, ciò che contravviene alla legge, e i mezzi e i modi dell'intervento legale per reprimere gli abusi.

Ma, si dice nella prima redazione dell'attuale proposta di legge, questa legge del 1948 non ha dato i frutti che il paese si attendeva; è rimasta inoperante perché è mancato l'organo capace di muovere tempestivamente ed efficacemente l'autorità preposta a cogliere l'infrazione e ad applicare la sanzione.

Io osservo, in primo luogo, che quest'organo, normalmente, deve essere il Governo. Voglio tuttavia ammettere che ci sia stato qualche motivo particolare a rendere questa legge inoperante; primo fra tutti, la disattenzione nei riguardi della stampa per ragazzi, che per un certo tempo è stata così diffusa e così grande da influire anche su quegli stessi organi che erano preposti a far osservare la legge. Ma guai se, quando una legge è inoperante, si dovesse pensare di rimediare facendone altre sostitutive: si avrebbe una legislazione che non terminerebbe mai e che finirebbe per rendere inoperante tutte le leggi; finirebbe per screditare e rendere inefficiente la legge in se stessa. Se proposte si devono fare di fronte alla constatazione che la legge è stata inoperante, penso che debbano

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

essere proposte le quali tendano a renderla operante. Per esempio, come è stato detto dal collega Corbi, perchè, constatando che la magistratura non si occupa, con quella diligenza e quella tempestività che sarebbero richieste, di questo problema, non proponiamo che in ogni tribunale ci sia un magistrato il quale si occupi esclusivamente di questo; e che questo magistrato sia assistito da una commissione di suoi funzionari, la quale abbia il compito di leggere tutta la stampa per ragazzi, e di segnalare tempestivamente al magistrato i casi di infrazione? Tutto questo resterebbe nell'orbita della legge che noi già abbiamo e di quegli organismi che già sono costituiti e che ci danno una maggiore garanzia di possibilità di funzionamento, di organicità, di legalità; e soprattutto di obiettività perchè appartengono alla magistratura, fanno ancora parte della magistratura.

Queste, però, sarebbero le obiezioni da opporre al primitivo progetto di legge; il quale, come ho detto, ritengo che si proponesse veramente un'opera di bonifica della stampa per ragazzi, a scopi utili. Il nuovo progetto di legge, quello che ci viene proposto dalla maggioranza della commissione, richiede invece apertamente l'applicazione della censura preventiva — da applicarsi ad un settore della stampa limitato, si dice — ma che non per questo cessa di essere una misura di censura preventiva.

A questo punto, sorgono i nostri sospetti, sorgono le nostre obiezioni, sorge la nostra opposizione, la quale è fatta in nome della libertà di stampa.

Ieri, l'onorevole Scalfaro ha un pochino deviato il problema di libertà dal campo in cui noi lo abbiamo posto. Noi non abbiamo detto in questa discussione che la libertà non deve mai avere limiti. Noi siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Scalfaro nel riconoscere che, per esempio, a limitare la libertà dei pazzi sono necessari evidentemente i manicomi, che a limitare la libertà dei ladri sono necessarie le carceri e il codice penale; e siamo d'accordo nel riconoscere che il bimbo è incapace di piena libertà e che perciò deve essere sorvegliato, deve essere tutelato, difeso anche in questo momento della sua vita, rappresentato dalla lettura.

Il problema che noi poniamo, però, è un altro, non è quello della libertà in generale: noi poniamo il problema della libertà di stampa; della libertà di stampa così come essa è garantita dalla Costituzione.

L'onorevole Moro diceva poco fa: noi non dobbiamo lasciarci legare dalle forme e

dalle parole. Ma vi sono parole le quali hanno un significato tale da renderci attentissimi; vi sono formulazioni precise, nella nostra Costituzione, che sono assolutamente impegnative, che rappresentano delle conquiste così grandi e così fondamentali per la nostra società da essere difese e salvaguardate in ogni loro parola.

Ora — dice l'onorevole Moro — bisogna definire i confini e i limiti della libertà di stampa, per non far passare per libertà di stampa quello che è un abuso.

Ho ascoltato con molto interesse l'esposizione che il collega Moro ha fatto del modo con cui la Costituente si è sforzata di contemperare queste due esigenze: quella del rispetto della libertà e quella di opporsi all'abuso di essa. Ma la conclusione a cui sono giunta è proprio che giusta è la nostra opposizione al presente disegno di legge. Io vorrei rispondere all'onorevole Moro con parole che non sono nostre, che non sono dell'opposizione, ma che ho letto con molto interesse in una rivista, la quale rispecchia il pensiero della maggioranza: *Civitas*.

Nell'articolo, molto interessante, apparso su questa rivista col titolo « La libertà di stampa ed i suoi limiti », è detto: « La stampa ha bisogno, come di ossigeno, della libertà, e la libertà di stampa è a sua volta garanzia di tutte le altre civili libertà e al tempo stesso il principale presupposto di essa. Intaccare la libertà di stampa significa far crollare il pilastro su cui si basa tutto un ordinamento democratico. Per questo si è sempre cercato di tutelare questa libertà; per questo, quando si è voluto intaccare la democrazia, si è incominciato a porre dei limiti particolari alla stampa, magari continuando ad affermare che la libertà di stampa deve essere ampiamente garantita ».

Ebbene, noi ravvisiamo in questa proposta di legge un primo passo — sebbene presentato in una veste molto innocente — in questa direzione: porre dei limiti particolari alla stampa con leggi speciali, su argomenti limitati, e creare dei precedenti, aprire la strada, forse, ad altre premeditate violazioni.

Ma in quell'articolo si legge ancora: « La carta costituzionale ha negato l'ammissibilità di limitazioni aventi carattere preventivo, come l'autorizzazione e la censura, ammettendo soltanto, in taluni casi particolari, il sequestro, a pubblicazione avvenuta, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria. E ciò è logico, perchè l'autorizzazione, la censura, pongono in essere dei mezzi di effettiva, pericolosa prevenzione, vietando non tanto l'a-



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

buso, quanto lo stesso uso della libertà di stampa. Autorizzazione e censura sono sempre stati i mezzi attraverso cui il potere esecutivo, pur affermando pomposamente di voler rispettare la libertà di stampa, l'ha praticamente violata giorno per giorno, a poco a poco, a grado a grado. E l'articolo conclude: « Perciò, il principio che vieta autorizzazione e censura è stato approvato all'unanimità alla Costituente ». Così è, infatti: perché la censura preventiva è necessariamente partigiana; è necessariamente strumento di tirannia, magari della tirannia di una maggioranza; è necessariamente faziosa. Nel caso specifico poi, questa legge diventerebbe anche essa una legge inoperante, per il modo come essa è congegnata, per il modo come sono costituite queste Commissioni, per le discordanze che vi sono nella formazione e nel funzionamento delle Commissioni centrale e locali, mentre tutte dovrebbero agire sullo stesso terreno, con gli stessi poteri, di fronte agli stessi problemi. E sarebbe inoperante o male operante anche per la indeterminazione con cui vengono posti i quesiti che queste commissioni sono chiamate a risolvere.

Noi abbiamo già le misure repressive, i mezzi repressivi necessari e sufficienti per frenare la stampa là dove essa si avvia verso forme deteriori. Noi le abbiamo nel quadro della nostra libertà di stampa.

Semmai, oltre a rendere operanti queste leggi e queste misure che già abbiamo, noi dovremmo preoccuparci di trovare anche delle misure costruttive. Voler tutto prevenire e tutto reprimere può apparire più facile del costruire, ma è quasi sempre inefficace. E anche in questo campo particolare, più che reprimere oggi noi dobbiamo costruire. Dobbiamo mettere la stampa buona in condizioni favorevoli di concorrenza verso quella cattiva, per esempio, con una buona politica di distribuzione della carta e di mezzi, con concorsi, con premi, promuovendo iniziative rivolte a questo scopo.

Dobbiamo mobilitare la scuola per divulgare la buona stampa per i ragazzi, per informare le famiglie, fare la propaganda fra le madri.

Dobbiamo mobilitare le associazioni democratiche. Noi donne, in particolare, dobbiamo mobilitare tutte le nostre associazioni femminili: deve essere nostro impegno d'onore quello di rendere più attente e vigilanti tutte le madri.

È stato detto: tutte le madri d'Italia ci chiedono la legge che oggi viene proposta. Se così fosse, di questa legge non ci sarebbe più bisogno, perché tutta la grande produzione

di stampa brutta, cattiva, grossolana giacerebbe abbandonata; e gli stessi produttori sarebbero costretti a cambiare orientamento e contenuto della loro produzione.

Il male, invece, sta proprio nel fatto che c'è una disattenzione generale su questo problema, la quale favorisce il permanere della attuale non buona situazione. Ed è una azione positiva che può riuscire a vincere questa disattenzione, questa indifferenza, a muovere le famiglie, le madri; a muovere soprattutto la scuola, qualora essa abbia gli strumenti adatti e adeguati, per un controllo attivo della stampa infantile.

Al convegno di Milano per lo studio della stampa per ragazzi, qualcuno suggeriva l'idea di un centro nazionale o di una commissione nazionale di studio, la quale avesse il compito di promuovere lo studio del problema della stampa per ragazzi, agitare il problema nell'opinione pubblica, fare giungere indicazioni e consigli alle famiglie ed alle madri, fornire informazioni e segnalazioni agli organi legali incaricati di sorvegliare la stampa.

Con questo spirito a Torino è stato costituito un primo centro per la difesa della stampa del fanciullo. Vi hanno aderito maestre, insegnanti di scuole medie, donne scrittrici, come la Carrara — la « zia Mariù » già cara e nota ai bambini di un tempo —, la Marchesini Gobetti e altre donne notevoli per i loro meriti nel campo dell'educazione e della cura dell'infanzia. Questo piccolo centro ha incominciato a lavorare in stretta collaborazione con l'ispettorato generale delle scuole elementari di Torino: ha esaminato come sono costituite le biblioteche delle scuole, come sono invecchiate, perché non piacciono ai ragazzi, come possono essere rinnovate ed arricchite per diventare vive e meglio capaci di influire sullo spirito e sulla formazione dei ragazzi; e per sostituire la stampa puramente commerciale e di cattivo gusto.

È in questa via che un'azione larga, democratica fra la popolazione potrebbe dare i migliori risultati e rappresentare non soltanto un intervento negativo, ma una misura di aiuto. È con la pressione dell'opinione pubblica che si può riuscire a cambiare l'orientamento di questa stampa, molto più che con le proibizioni e con la censura, la quale in definitiva suggerirebbe soprattutto degli espedienti ipocriti: cancellare una vignetta o sopprimere una parola, lasciando però intatto lo spirito deterioro di questa stampa, ossia ciò che vi è di più velenoso; lasciando immutata sostanzialmente l'impostazione contraria ai nostri principi, e presentandosi tuttavia in modo che la

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

legge difficilmente riuscirebbe a colpire. Anche da questo punto di vista, la legge in esame finirebbe per diventare inoperante.

Infine — e questo mi pare fondamentale — occorre considerare il problema non soltanto negli aspetti immediati e particolari posti da questo disegno di legge, ma in tutta la sua ampiezza e complessità. In fondo, i giornali a fumetti, che oggi condanniamo e deploriamo, i fenomeni che questa proposta di legge considera e denuncia, sono manifestazioni di una realtà che bisogna guardare fino in fondo, se si vuole veramente individuare i rimedi capaci di guarirne i mali. Questi fenomeni ci aiutano a comprendere la situazione morale della nostra società di oggi. La cronaca di questo dopoguerra — come giustamente diceva la collega Rosetta Longo — è punteggiata di raccapriccianti casi di delinquenza giovanile; qualcuno di questi casi è citato anche nella relazione di maggioranza. Ma si tratta, in primo luogo, di conseguenze, di travimenti prodotti dalle feroci circostanze della guerra che l'Italia ha vissuto, dal triste passaggio di eserciti sul nostro suolo, dagli squilibri e dalle ferite che quelle vicende hanno prodotto nell'anima dei nostri bambini e dei nostri giovani; per cui si impone oggi soprattutto l'esigenza di offrire al ragazzo e al giovane condizioni di vita che riparino a queste ferite e a questi mali, che restituiscano i fanciulli e i ragazzi al loro mondo; a un mondo di serenità e di fiducia. Bisogna, cioè, riuscire a modificare la vita grama, misera di tante famiglie che, per non avere né pane né lavoro, finiscono con il lasciare nell'abbandono anche i figli; bisogna eliminare tante dissennate tragedie che si stanno di nuovo aprendo tra gli adulti, bisogna eliminare l'atmosfera di diffidenza, di odio, di guerra che purtroppo si sta nuovamente creando nel mondo.

Per salvaguardare veramente i ragazzi dai veleni qui denunciati bisogna in primo luogo liberarne la società. Non si tratta soltanto di non anticipare delle orrende esperienze con la lettura — come dice la relazione di maggioranza — ma di eliminare queste esperienze dalla vita e dalla coscienza degli uomini e dei popoli, se non se ne vogliono trovare le manifestazioni e le espressioni nell'animo e nella vita dei fanciulli e dei ragazzi.

La «dichiarazione dei diritti del fanciullo», approvata a Ginevra nel 1948, per riparare ai mali della guerra, diceva al punto secondo: «Il fanciullo deve essere messo in condizioni di svilupparsi in maniera normale, materialmente, moralmente e spiritualmen-

te». E cioè: si deve nutrire il fanciullo che ha fame, si deve educare, istruire, sorvegliare ogni fanciullo, specie nelle ore in cui le mamme non possono occuparsene. Si deve, infine, assicurare la protezione dei ragazzi con la protezione della famiglia, del lavoro e della scuola.

Si dice troppe volte che gli adulti, che le madri specialmente, non danno neppure una occhiata alla stampa che va per le mani dei loro figli. Ma perché questo avviene? Come sono costrette a vivere, a lavorare, milioni di madri italiane? Quale tempo e quali possibilità esse hanno per una accurata sorveglianza dei loro figliuoli? E quali deficienze presenta in questo senso la nostra scuola, la scuola della nostra Repubblica, la scuola che dovrebbe essere in primo luogo del popolo? Se la scuola del popolo, integrata da tutti gli istituti che le sono necessari (patronati, doposcuola, eccetera), accogliesse e curasse veramente, materialmente e spiritualmente, i fanciulli ed i ragazzi durante le ore lavorative delle madri, anche nel campo specifico delle lettere, i ragazzi sarebbero veramente tutelati e salvaguardati; perché la scuola con i suoi istituti integrativi, oltre che dare l'istruzione, la refezione, la ginnastica, darebbe anche la biblioteca, le sale di lettura, i giornalotti; darebbe l'illustrazione della lettura, gli animatori della lettura, quelli che in definitiva formano il costume del ragazzo, formano l'animo del ragazzo più delle leggi e di tutte le misure restrittive.

In conclusione, dunque, noi dobbiamo riesaminare l'aspetto giuridico del problema, là dove noi crediamo che debbano essere fatte delle aggiunte, dei perfezionamenti agli istituti che esistono per renderli più efficienti, più operanti; ma dobbiamo anche preoccuparci di tutti questi altri aspetti del problema, i quali non sono meno importanti. Dobbiamo sviluppare la nostra azione in tutte le direzioni, se vogliamo veramente riuscire a migliorare, a trasformare la stampa per i ragazzi; senza per questo intaccare menomamente la libertà di stampa, che deve rimanere, che è, una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della democrazia in Italia. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Sostituzione di un commissario.**

PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione dell'onorevole Dossetti, che ha chiesto di essere dispensato dall'incarico, ho chiamato l'onorevole Tesoro a far parte della Giunta del regolamento.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

**Risultati della votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 » (2164):

Presenti . . . . .	306
Votanti . . . . .	256
Astenuti . . . . .	50
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	216
Voti contrari . . . . .	40

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia ed il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 » (2165):

Presenti e votanti . . . . .	306
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	277
Voti contrari . . . . .	29

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950 » (2168):

Presenti . . . . .	306
Votanti . . . . .	258
Astenuti . . . . .	48
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	214
Voti contrari . . . . .	44

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 » (Approvato dal Senato) (2201):

Presenti . . . . .	306
Votanti . . . . .	256
Astenuti . . . . .	50
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	216
Voti contrari . . . . .	40

(La Camera approva).

« Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni » (2332):

Presenti e votanti . . . . .	306
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	215
Voti contrari . . . . .	91

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Artale — Assennato — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Breganze — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Calcagno — Capalozza — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Carpano Maglioli — Carron — Cartia — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Ceccherini — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Cocoli Irene — Clerici — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuzaniti.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fabriani — Fanelli — Farinet — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Fora — Franzo — Fumagalli.

Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

— Geuna — Ghislandi — Giannini Olga — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Rocca — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lupis.

Malagugini — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mattarella — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Messinetti — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Morelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Murgia — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Negri — Nenni Pietro.

Olivero.

Pacati — Pagliuca — Pastore — Pavan — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Puccetti.

Quarello.

Rapelli — Ravera Camilla — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Saija — Sallis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spoleti — Stella — Stuani — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Tri-

marchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Astenuti* (per il disegno di legge n. 2168):

Amendola Pietro — Angelucci Mario — Assennato.

Baglioni — Baldassari — Bellucci — Bernardi — Bianco — Bigiandi — Borellini Gina — Borioni — Bottonelli — Bruno.

Capalozza — Chini Coccoli Irene — Coppi Ilia — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Amico.

Farini.

Gallo Elisabetta — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jacoponi.

Laconi — La Rocca — Lombardi Carlo.

Maniera — Marabini — Martuscelli — Marzi — Minella.

Olivero.

Pesenti — Pollastrini Elettra.

Ravera Camilla — Ricci Giuseppe.

Saccenti — Sala — Sannicolò — Sansone — Semeraro Santo — Stuani.

Tarozzi.

Viviani Luciana.

*Astenuti* (per i disegni di legge nn. 2164 e 2201):

Amendola Pietro — Angelucci Mario — Assennato.

Baglioni — Baldassari — Bellucci — Bernardi — Bianco — Bigiandi — Borellini Gina — Borioni — Bottonelli — Bruno.

Capalozza — Chini Coccoli Irene — Coppi Ilia — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Amico.

Farini.

Gallo Elisabetta — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jacoponi.

Laconi — La Rocca — Lombardi Carlo.

Malagugini — Maniera — Marabini — Martuscelli — Marzi — Minella.

Negri.

Olivero.

Pesenti — Pollastrini Elettra.

Ravera Camilla — Ricci Giuseppe.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Saccenti — Sala — Sannicolò — Sansone  
— Semeraro Santo — Stuani.  
Tarozzi.  
Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Ambrosini.  
Bensi — Borsellino — Bovetti.  
Chiostergi — Cifaldi — Coccia.  
Diecidue — Driussi.  
Fassina.  
Giacchero.  
Invernizzi Gaetano.  
Mannironi — Martini Fanoli Gina — Maltei — Menotti — Migliori — Montini.  
Palenzona.  
Zanfagnini.

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere quale assurdo motivo abbia causato l'arresto e la denuncia alle autorità giudiziarie del cittadino Bruno Mussi di Piombino, il quale, nel testo di un telegramma singolarmente e privatamente indirizzato all'onorevole Concetto Marchesi, solidarizzava con lui per le violenze subite ad opera della polizia e protestava contro tale comportamento palesemente arbitrario ed anticostituzionale.

(3312) « DIAZ LAURA, JACOPONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno impedito fino ad oggi la convocazione dell'assemblea degli azionisti della « FINMARE » — Istituto finanziario marittimo —, per il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione della FINMARE stessa, scaduto sino dal 30 giugno 1951.

(3313) « DUCCI, FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere perché, mentre sono state escluse, nella pubblicazione dei decreti che delimitano le zone di applicazione della legge stralcio, le

mappe 99 e 125, già incluse nel testo del decreto per la provincia di Bari, non si sia adottato il medesimo criterio per i fogli 19, 32, 33, 34, 76, 107, comprendenti del pari territori intensivamente trasformati nel comune di Minervino; 100 nel comune di Andria; 109 e 110 nel comune di Ruvo; 143, 144, 145, 146, 147 nel comune di Bitonto, ad evitare ingiuste sperequazioni nell'applicazione della legge suddetta.

(3314) « DE CARO GERARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è informato del malcontento esistente nei numerosi comuni della zona tirrenica della provincia di Cosenza (Scalea, Verbicaro, Grisolia, Diamante, Belvedere, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo) a causa delle insufficienti comunicazioni ferroviarie che praticamente rendono impossibile agli abitanti della zona di muoversi per svolgere i propri affari.

« In particolare si richiede l'immediato ritorno alla situazione esistente fino al 20 maggio 1951 e cioè:

a) che siano ripristinati per il servizio locale i due treni A 245 e A 242 provenienti rispettivamente da Sapri e da Sant'Eufemia;  
b) siano autorizzate le fermate nei centri più importanti per i treni 81 e 85. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6853) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui, nonostante le istanze prodotte, da oltre un anno, dai funzionari in servizio presso gli uffici provinciali del lavoro, non sono stati ad essi riconosciuti i benefici disposti dalle norme legislative in atto a favore degli ex combattenti, reduci e partigiani.

« È noto, infatti, che il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, stabilisce che il periodo trascorso presso reparti mobilitati per la guerra, dislocati in zone di operazioni, è valevole agli effetti della classificazione e degli scatti di stipendio, e che il periodo trascorso in prigionia dà diritto ad una campagna di guerra (articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1950, *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1950, numero 149).

« È noto pure che le disposizioni predette si applicano anche se il servizio militare di guerra sia stato prestato anteriormente alla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

assunzione in servizio (circolare del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — del 19 ottobre 1922, n. 18135).

« Stante quanto sopra, ne consegue che il mancato accoglimento delle predette istanze si tramuta in un sensibile danno economico oltre che morale per gli interessati e nel contempo crea una grave disparità di trattamento, in quanto, ai dipendenti diretti del Ministero in oggetto ed a quelli dell'ispettorato del lavoro, è stato già provveduto al riconoscimento degli scatti anticipati di stipendio.

« L'interrogante chiede altresì — qualora particolari motivi non vi si oppongano — che vengano impartite le opportune disposizioni, affinché le giuste istanze inoltrate dal personale periferico predetto, per equità ed evidenti ragioni di giustizia amministrativa, vengano accolte ed evase con particolare sollecitudine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6854)

« BAVARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali la direzione dello stabilimento balneotermale militare di Ischia non ha inteso neppure proporre la concessione del soprassoldo per lavori insalubri ai propri salariati.

« Questo personale nei mesi di cura termale lavora otto ore giornaliere nelle fangaie, esposto alle esalazioni cloridiche in ambiente chiuso ed alle conseguenze fisiologiche di forti sbalzi di temperatura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6855)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri della pubblica istruzione e della difesa, per conoscere secondo quali criteri e con quali mezzi finanziari siano stati presi o predisposti, tenendo presenti le dure esperienze della guerra passata ed in conformità dei voti espressi da consessi tecnici ed accademici, provvedimenti atti a difendere il patrimonio artistico nazionale dai pericoli di una nuova possibile guerra; e per evitare che comandi militari stranieri, e in generale obiettivi di carattere militare tali da attirare le offese nemiche, siano collocati in città artistiche che sono fari della civiltà del mondo, e dalle quali dovrebbe essere interesse in tutti i popoli civili tener lontani in ogni caso gli orrori di nuove distruzioni.

(673)

« CALAMANDREI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o saranno presi per garantire che nei lavori di bonifica agraria già iniziati dall'Ente Maremma in territori dove si trovano ancora inesplorati i resti di insigni centri della civiltà etrusca (Roselle, Populonia, Vetulonia, Vulsci, ecc.), il dissodamento meccanico sia fatto colle cautele necessarie per non disperdere o danneggiare i ritrovamenti archeologici e colla continua vigilanza indispensabile perché non siano trafugati;

ed in particolare per conoscere con quali mezzi finanziari si sia provveduto o si intenda provvedere ad assicurare alle soprintendenze interessate la possibilità di fare frequenti ispezioni in quelle zone, di distaccare stabilmente nei centri archeologici investiti dalla bonifica loro funzionari specializzati, e di organizzare, sotto la responsabilità dell'Ente Maremma, un servizio di polizia archeologica, che segua giornalmente lo svolgimento dei lavori.

(674)

« CALAMANDREI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, sulla situazione attuale e sulla posizione giuridica del bene tedesco « Officine Ströbel » di Monza, nonché per conoscere quali provvedimenti intendano adottare.

(675)

« LONGÒNI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle finanze, per sapere se, di fronte all'ondata di indignazione che si è diffusa nel paese a seguito delle prime comunicazioni relative alle denunce presentate dai grandi redditi in base alla legge 17 gennaio 1951, intenda informare urgentemente la Camera dei risultati della dichiarazione unica dei redditi, con riferimento alle varie categorie; per sapere altresì se ritenga doveroso proporre contemporaneamente l'adozione di provvedimenti atti a garantire l'accertamento delle evasioni, nonché prospettare adeguate modificazioni al vigente sistema tributario alla luce della recente esperienza; e per sapere, in particolare, se non creda necessario aggravare le sanzioni penali a carico dei trasgressori: il tutto per garantire quella mora-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

lità e quella giustizia tributaria, che sono nelle aspirazioni del popolo italiano.

(676) « ARATA, ARIOSTO, BELLIARDI, BETTINOTTI, BERTINELLI, BIANCHI BIANCA, BONFANTINI, CALOSSO, CASTELLARIN, CARTIA, CAVINATO, CHIARAMELLO, CECCHERINI, CORNIA, FIETTA, GIAVI, LOPARDI, LUPIS, MATTEOTTI CARLO, MATTEOTTI MATTEO, MONDOLFO, PRETI, ROSSI, SALERNO, SARAGAT, SIMONINI, VIGORELLI, ZAGARI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro delle finanze, per conoscere le nuove ed urgenti misure che il Governo intende adottare nei confronti degli evasori fiscali, e se è d'accordo nel considerare la vastità e la generalità del fenomeno, per quel che riguarda la categoria dei più abbienti, come un fatto politico di estrema gravità, un fatto che pone la categoria economicamente più privilegiata contro lo Stato democratico e i suoi fini di giustizia e di socialità.

« Per conoscere se il Governo è d'accordo nel considerare impossibile la difesa dello Stato democratico contro le istanze dittatoriali, finché il ceto più abbiente si ostina a negare l'adempimento dei suoi doveri e a respingere sul ceto medio, sulle categorie dei salariati e degli stipendiati, sugli agricoltori e sui possessori di immobili il maggiore onere delle pubbliche spese.

« Per conoscere, infine, quale sia l'ammontare del reddito risultante dalle denunce per il settore agricolo, non soltanto per quanto riguarda il reddito imponibile sia dominicale che agrario, ma altresì il reddito di affittanza agraria, e in quale proporzione questo reddito complessivo si trovi rispetto al reddito denunciato dagli altri settori produttivi.

(677) « CONSIGLIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in base a quale disposizione della legge 12 maggio 1950, n. 230, l'Opera per la valorizzazione della Sila, invece di procedere all'espletamento dei suoi compiti istituzionali chiaramente fissati negli articoli 1, 2, 10, 21 e 22 della legge citata, si sia, pubblicamente, assunto l'incarico di organizzare la emigrazione in Brasile dei contadini che hanno diritto alla terra; e per conoscere se alla assunzione di tale compito, che praticamente tende a liquidare la realizzazione della rifor-

ma fondiaria, l'Opera sia stata autorizzata dal ministro dell'agricoltura, e se tale orientamento sia stato suggerito od impartito anche agli altri enti di riforma.

(678) « ALICATA, MICELI, MANCINI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, la prego di domandare al Governo se non pensi di rispondere con l'urgenza che il caso merita alla mia interpellanza concernente la scadenza, il 31 dicembre prossimo, dei poteri del F. I. M.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

LOMBARDI RICCARDO. La ringrazio.

**La seduta termina alle 19,40.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 11:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (*Modificato dal Senato*) (606-B). — *Relatore Carron;*

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai comuni e alle province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente. (2351);

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni. (2353).

*Relatore Colitto.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FEDERICI MARIA ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995). — *Relatori*: Lombardi Colini Pia e Rossi Paolo, *per la maggioranza*; Viviani Luciana, *di minoranza*.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (*Modificato dal Senato*). (451-B). — *Relatore* Ponti;

Miglioramenti economici al clero congruato. (2018). — *Relatore* Tozzi Condivi

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni.*

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

10. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

11. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-*bis*).

12. — *Seguito dello svolgimento delle mozioni degli onorevoli Viviani Luciana ed altri, Targetti ed altri, e di interrogazioni.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI